

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

89.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 11 DICEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Autorizzazione al Ministro per l'Africa Italiana ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra (2224)	1988	
<i>BOLZON, Relatore.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1011, concernente maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dallo stato di guerra (2201)	1988	
<i>CERUTTI GIUSEPPE, Relatore.</i>		
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (2220)	1989	
<i>CERUTTI GIUSEPPE, Relatore.</i>		
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (2229)	1990	
<i>CERUTTI GIUSEPPE, Relatore.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1030, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 (2207)	1990	
<i>BRUNI GIUSEPPE, Relatore.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1942-XX, n. 1032, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 (2208)	1990	
<i>BRUNI GIUSEPPE, Relatore.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni. (<i>Modificato dal Senato</i> (2063-B)	1990	
<i>PESENTI ANTONIO, Relatore - THAON DI REVEL, Ministro delle finanze, CERUTTI GIUSEPPE, PRESIDENTE, SUVICH, GUARNERI.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti di beneficenza. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2188-B)	1996	
<i>BRIZI, Relatore.</i>		
Regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e per ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2195)	1996	
<i>SUVICH, Relatore - GUARNERI, LANTINI, THAON DI REVEL, Ministro delle finanze - CAPRI CRUCIANI, PALERMO, BRIZI.</i>		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2223)	2001
CENZATO, <i>Relatore</i> .	
Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2227).	2001
BRIZI, <i>Relatore</i> — CAPRI CRUCIANI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> , PRESIDENTE.	
Integrazione della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, nel senso di attribuire alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di riassumere temporaneamente, entro determinati limiti, personale pensionato (2232).	2003
ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, che ripristina la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, o mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, limitatamente alla persona medesima (2236).	2003
BRIZI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 9.30.

(*E presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Arcidiacono e Mezzetti; sono in congedo i Consiglieri nazionali Arlotti, Armenise, Baccarini, Bibolini, Biggini, Borghese, Bruchi, Ciardi, Colombati, D'Havet, Frignani, La Rocca, Masetti, Mazzini, Morselli, Paladino, Pavoncelli, Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministro per l'Africa Italiana ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2221)

BOLZON, *Relatore*, nota che il Regio decreto-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, autorizzava un primo finanziamento per le spese di guerra per l'Africa italiana e in virtù di

esso il Ministro per l'Africa italiana era autorizzato ad assumere impegni di spese relative a servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra. Senonchè, essendosi di molto ridotta l'attuale disponibilità, si è ritenuto necessario ricorrere tempestivamente a un secondo finanziamento che possa seguire e fronteggiare il servizio dei pagamenti delle quote che spettano alle famiglie dei prigionieri e dispersi dell'Africa Italiana. Il fine che si propone il disegno di legge in esame riveste per la sua natura tale carattere di urgenza, che non dubita che la Commissione darà la sua unanime approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1011, concernente maggiore assegnazione agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. (2201)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*. Il decreto-legge che la Commissione è chiamata a convertire in legge riflette:

1°) Un complesso di variazioni nella previsione di spesa per l'esercizio in corso 1942-1943-XXI, per 661 milioni suddivisi nelle seguenti principali poste: 300 milioni per protezione antiaerea popolazione civile; 83 milioni ai Comuni per uffici razionamenti e consumi; 70 milioni alla Milizia per prestazioni di guerra; 5 milioni equipaggiamenti Guardia di finanza; 56 milioni per rimpatri italiani e assistenza italiani all'estero; 30 milioni per funzionamenti servizi civili di Lubiana; 20 milioni per assistenza in Italia dei coloni libici; 22 milioni per assistenza famiglie militari caduti e dispersi; 12,5 milioni per rimborsi alla Azienda postale delle spese per il servizio dei soccorsi alle famiglie dei richiamati alle armi; 15 milioni per ulteriori spese per i campi di concentramento; 7 milioni in aggiunta ai 12 milioni già stanziati per eccezionali oneri relativi agli approvvigionamenti dall'estero; 11 milioni per gli orfani ed invalidi di guerra; 10 milioni per i servizi di censura; 10 milioni per spese di carattere riservato riguardante la propaganda di guerra. In totale 651 milioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gli altri 10 milioni sono assegnati a partite diverse di minore importanza. Si tratta di spese di guerra e pertanto ne propone l'approvazione.

2°) Il decreto fissa inoltre per il periodo dal 1° agosto 1942-XX, fino a sei mesi dopo la pace, i premi di operosità e rendimento nelle seguenti misure orarie:

lire 4, lire 3.75, lire 3.50, lire 3.20 (i vecchi erano rispettivamente di lire 2.70, lire 2.50, lire 2.20, lire 2) per il personale di ruolo dei gruppi A, B, C e al personale subalterno (decreto 27 giugno 1937-XV);

lire 3.50, lire 3.25, lire 3, lire 2.75 (i vecchi erano rispettivamente di lire 2.20, lire 2, lire 1.80, lire 1.60) per il personale non di ruolo categorie I, II, III, IV.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte le relative variazioni di spesa.

3°) L'autorizzazione al Ministro delle finanze di provvedere all'inserzione della spesa per il personale temporaneamente assunto per confisca, requisizioni, sequestri dei beni di sudditi nemici, e per il pagamento indennità per servizio nel Montenegro e Isole Jonie.

4°) L'estensione del decreto 28 settembre 1940-XVIII, n. 1399, relativo ai danni di guerra subiti dagli italiani all'estero condizionato però in tali casi al risarcimento avuto dal Governo estero.

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2220)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che, per quanto riguarda il bilancio dello Stato, le diminuzioni di spesa sommano a circa 75 milioni, così principalmente suddivise: 12 milioni per il personale della Milizia artiglieria marittima e contraerea; 30 milioni per restituzione di diritti all'esportazione; 15 milioni per sovvenzioni ai servizi marittimi. I restanti 18 milioni si riferiscono

a partite minori. Le riduzioni apportate per 66 milioni sono in relazione alla legge in atto per la riduzione delle spese dei servizi civili.

Le maggiori assegnazioni di spesa, sempre per quanto riguarda il bilancio dello Stato, sommano a 79.3 milioni e riguardano principalmente: 24 milioni per le retribuzioni del personale non di ruolo; 20.5 milioni per il mantenimento e trasporto dei detenuti e per i minorenni in case di rieducazione; 5 milioni per vestiario per agenti di Pubblica sicurezza. In totale 49.5 milioni. Gli altri 30 milioni sono suddivisi in numerose assegnazioni di più limitato rilievo, interessanti parecchi capitoli dei diversi ministeri.

La differenza effettiva fra le riduzioni e gli aumenti di spesa è di 2.5 milioni.

Viene poi previsto un aumento di spesa in base al quale risulta elevato a 37.5 milioni il contributo straordinario al comune di Palermo per la sistemazione del bilancio 1941 e 1942. Di fronte a tale spesa, viene prevista la soppressione del contributo di 25 milioni gravanti sul bilancio statale del 1943-44.

Viene iscritto lo stanziamento di 2.9 milioni per lavori alla Reggia di Capodimonte (Casina dei Principi) per la residenza dell'Altezza Reale Vedova Duchessa d'Aosta.

Per quanto riguarda le variazioni ai bilanci di Aziende autonome, il disegno di legge in esame autorizza l'Azienda dei servizi telefonici a prelevare 30 milioni dall'avanzo del 1941-42 per effettuare il versamento al Tesoro a scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione e per il completamento della rete telefonica. E poi aumentata di 9 milioni la spesa per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito. Inoltre l'Azienda delle poste e telegrafi porta variazioni al suo bilancio con 36 milioni di aumenti nelle spese per forniture, manutenzioni, personale, ampliamenti, ecc., che trovano di fronte altrettante variazioni nell'entrata per i maggiori proventi del servizio delle poste e del telegrafo.

Rileva che tutte le variazioni di entrata e di spesa previste rispondono a fini di opportunità e propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2229)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che il provvedimento riguarda un complesso di aumenti di spesa per 274 milioni e di diminuzioni per 260 milioni, con una eccedenza nella spesa per sbilancio di 14 milioni. Le riduzioni negli stanziamenti di spesa sono in dipendenza della legge sulla limitazione delle spese pubbliche per un importo di 45 milioni.

Trascurando le partite che si compensano, si riscontrano le seguenti diminuzioni: 15 milioni per minori erogazioni per le case popolari; 18 milioni per acquedotti ed opere igieniche; 10 milioni nelle sovvenzioni servizi marittimi; 30 milioni per combustibili liquidi e solidi per la navigazione.

Si hanno invece i seguenti aumenti: 16 milioni al Ministero dell'educazione nazionale quale sbilancio fra riduzione ed aumenti di spesa; 20 milioni per opere ad Arsia e Carbonia; 10 milioni per opere per alluvioni e piene; 7 milioni per aule scolastiche a Sofia; 15 milioni per servizi di pubblica sicurezza.

Tutte le altre partite, di minore importanza riflettono l'assestamento degli stanziamenti in relazione alle esigenze che si manifestano durante il corso dell'esercizio.

Osserva che viene aumentato di altri 8 milioni lo stanziamento per revisione ai prezzi contrattuali di lavori pubblici. Infine, l'Azienda autonoma delle poste e telegrafi porta nel suo bilancio aumenti di spesa per 15 milioni che trovano compenso in altrettante entrate per maggiori proventi dell'esercizio (servizio postale e conti correnti).

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1030, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2207)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che la maggiore assegnazione prevista dal provvedimento in esame nella misura di lire

15,986,715 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario in corso è intesa a fronteggiare inderogabili esigenze del servizio di investigazione politica. Dato il carattere eccezionale del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1942-XX, n. 1032, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2208)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, propone l'approvazione del disegno di legge per le ragioni esposte a proposito di quello precedente.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizza una nuova emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni. *(Modificato dal Senato).* (2063-B)

PESENTI ANTONIO, *Relatore*, rileva che il provvedimento ritorna all'esame della Commissione generale del bilancio con numerose modificazioni apportatevi dalla Commissione di finanza del Senato.

Per quanto concerne la disposizione dell'articolo 4, lettera *a*) del testo originario, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dalla Commissione generale del bilancio della Camera e dalla Commissione di finanza del Senato, rileva che quest'ultima ha adottato una soluzione diametralmente opposta a quella che la Commissione generale del bilancio aveva ritenuto rispondente ad una adeguata disciplina delle operazioni di trasferimento di riserve a capitale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le ragioni per cui non è parso al Senato di dover dare la sua approvazione all'emendamento già approvato dalla Camera su tale punto non risultano dal resoconto della discussione della Commissione di finanza, ove si trova soltanto un accenno alle ripercussioni che dette operazioni avrebbero sulle quotazioni di borsa. Ritiene pertanto opportuno di riassumere come di tale aspetto del problema la Camera si fosse fatto carico eliminando la causa per cui trasferimenti di riserve a capitale possono influire favorevolmente sul corso dei titoli azionari; causa che è esclusivamente da ricercarsi nella possibilità di retribuire come nuovo capitale la riserva che a capitale viene trasferita.

Esclusa tale possibilità, il timore di un rialzo dei corsi di borsa come conseguenza delle operazioni in questione era dunque da escludersi senz'altro e si aveva per contro il vantaggio di disciplinare la materia in modo aderente alla reale portata delle operazioni stesse e in conformità al sistema del nuovo Codice civile.

Ciò posto, è dunque non inutile di mettere ancora una volta in evidenza come l'imputazione di riserva a capitale, prevista dall'articolo 2442 del Codice civile, attiene unicamente alla sistemazione finanziaria interna delle società senza influire in alcun modo sul mercato finanziario e non è perciò assolutamente in contrasto con le direttive perseguite ed attuate in questo campo dal Regime.

Tale operazione non si risolve, d'altra parte, come troppo spesso si afferma, da chi ne ignora la tecnica e gli effetti, in una distribuzione delle riserve ai soci, chè anzi le riserve vengono in tal modo sottratte alla disponibilità degli Amministratori e dell'assemblea. Divenute che esse siano capitale, non potrebbe infatti più distribuirsi la somma corrispondente ai soci, se non mediante una operazione di riduzione del capitale contro la quale è data, come è noto, ai creditori sociali la facoltà di fare opposizione. Sotto questo profilo, l'operazione si presenta, dunque, come intesa al rafforzamento della compagine finanziaria e costituisce un indubbio vantaggio per i creditori che vedono aumentata quella intangibile garanzia dei loro crediti che è per l'appunto rappresentata dal capitale e non dalle riserve.

Per quanto poi concerne l'aspetto finanziario interno delle Società, deve osservarsi che, essendo le riserve investite nello stesso modo in cui è investito il capitale — e cioè negli strumenti della produzione — non si può contestare alle società il diritto di at-

tribuire anche formalmente ad esse il carattere di capitale che già hanno di fatto acquistato e per cui con questo si confondono per l'appunto nella comprensiva espressione di « capitale investito ». Nè può del pari contestarsi ai soci — che, rinunciando ad una parte degli utili annuali, hanno reso possibile la formazione della riserva — il diritto di vedere questa trasformarsi in capitale ed assumere così la stessa natura dei conferimenti da essi effettuati, posto che, sotto il profilo economico, la rinuncia a riscuotere una parte degli utili distribuibili equivale ad un accrescimento del conferimento iniziale.

L'imputazione delle riserve a capitale determina, infine, una maggior simmetria ed una maggiore sincerità del bilancio, poichè, per effetto di essa, il capitale sociale diviene iscritto per una somma che meglio ne indica l'effettivo ammontare, eliminandosi così in notevole misura il frequente contrasto fra le cifre del capitale nominale e la reale consistenza patrimoniale della Società, il che corrisponde anche all'interesse dell'Amministrazione finanziaria.

A tutto ciò si aggiunga che le operazioni di cui si tratta, quando non diano luogo ad un aumento del dividendo distribuibile, non possono che determinare una flessione del valore di mercato delle azioni perchè, per effetto di esse, il patrimonio sociale viene ad essere rappresentato da un maggior numero di titoli. Il che è tanto vero che altre legislazioni hanno precisamente fatto ricorso al così detto adeguamento dei capitali per combattere la tendenza delle borse al rialzo.

Il solo motivo che si è ritenuto di addurre contro l'emendamento già approvato dalla Camera si appalesa insussistente e avrebbe poi, ad ogni modo, perso qualsiasi rilevanza di fronte al recente provvedimento che ha stroncato il mercato dei titoli azionari, imponendo all'acquirente l'investimento in buoni del Tesoro 3 per cento di una somma uguale al prezzo dei titoli stessi.

Osserva che, per l'emendamento apportato dal Senato all'articolo 4, il versamento per l'acquisto dei buoni del Tesoro 3 per cento si riduce in taluni casi a cifre inferiori a quelle che si sarebbero sottoscritte ove avesse avuto corso la proposta approvata dalla Commissione generale del bilancio.

Comunque giustificando, ai fini che il Tesoro intende raggiungere, come sia stato fatto obbligo di sottoscrivere gli speciali buoni del Tesoro 3 per cento, per un importo pari al 20 per cento della differenza fra valore nominale e valore di mercato delle azioni, non

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

si comprende perchè sia poi stato imposto anche agli azionisti di versare alla Società l'intera differenza fra i due valori.

Per quanto concerne gli altri emendamenti approvati dal Senato, e segnatamente quelli che si sono concretati negli articoli 5 e 6 del nuovo testo, si limita a fare voti perchè con successive istruzioni se ne chiariscano, quanto meno, le oscurità che derivano dalla imprecisata formulazione di essi, e si attenuino le difficoltà di applicazione che derivano da richiami ad altre leggi, il cui sistema non si vede come possa adattarsi alla disciplina della diversa materia che forma oggetto del provvedimento in esame.

Con questi rilievi non intende certo proporre di respingere gli emendamenti approvati dal Senato. Essi hanno semplicemente lo scopo di spiegare da quale punto di vista sia partita la Commissione generale del bilancio nel proporre il suo emendamento.

Il Ministro delle finanze, nella sua ben nota sensibilità finanziaria e politica, ha certamente elementi tali che gli permettono di valutare la portata degli emendamenti proposti dal Senato. Propone pertanto che la Commissione si rimetta a quanto il Ministro dichiarerà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.
Il camerata Pesenti ha ritenuto opportuno fare alcune osservazioni al provvedimento quale era stato approvato dalla Commissione generale del bilancio. Esse potrebbero ritenersi giuste in condizioni normali, in quanto dimostrano come il passaggio delle riserve a capitale non cambia la situazione giuridica ed economica delle società. Furono precisamente tali considerazioni che indussero l'oratore ad accettare gli emendamenti proposti in questa sede. Però, successivamente, come ha chiarito dinanzi alla Commissione di finanza del Senato, si è reso conto che anche le considerazioni puramente formali hanno un valore, e possono indurre ad interpretazioni inesatte, ed allora, non per una questione di sostanza, ma piuttosto per una questione di forma, ha ritenuto opportuno di aderire agli emendamenti del Senato, che, del resto, fanno un passo innanzi rispetto al testo primitivo del provvedimento e sono conseguenze logiche di tutta la politica finanziaria seguita in questa materia dal Governo, dalla guerra di Etiopia in poi. Tutti i provvedimenti finanziari presi in questo periodo di otto anni di guerra e di pace, si potrebbe dire, guerreggiata, tendevano ad impedire che le riserve passassero a capitale. E

si comprende la ragione: se in tempi normali le riserve passate a capitale possono essere giustificate, in periodo di guerra gli industriali hanno la tendenza a cristallizzare le riserve passandole a capitale, perchè hanno l'impressione che le decurtazioni che fatalmente seguono le guerre hanno una certa riluttanza ad incidere sul capitale, mentre è più facile che incidano sulle riserve. D'altra parte, quando si impegnano le riserve in programmi di trasformazione, il capitale non rimane turbato, mentre se le riserve sono passate a capitale, sono considerate come non più maneggevoli per un programma di sviluppo della società. Quindi, per queste ragioni, si è creduto durante tutto il periodo della guerra, di tenere accantonate queste riserve.

Per quanto riguarda l'accento fatto dal camerata Pesenti all'adeguamento del capitale operato dalla legislazione tedesca osserva che le direttive seguite in materia sono due: quella italiana, che ha stabilito il dividendo massimo a cui potessero adeguarsi i dividendi, se già distribuiti in misura inferiore, oppure li ha bloccati, se distribuiti in misura maggiore; quella tedesca, per cui, fissato il dividendo massimo, se esistevano società che distribuivano di più, si consentiva di adeguare il capitale.

Si tratta, in sostanza, di due procedimenti puramente formali che tendono allo stesso scopo di bloccare i dividendi.

Quindi non può essere citato il sistema tedesco a sostegno della tesi del camerata Pesenti. Data la situazione creatasi con l'approvazione degli emendamenti della Commissione del bilancio, si è ritenuto opportuno di rendere il provvedimento più drastico. Al Senato si era proposto di tornare al testo primitivo, che la Commissione del bilancio aveva cercato di migliorare, con modificazioni che avevano alterato l'equilibrio del provvedimento. Come è stato detto in Senato, i procedimenti di remora sono di quattro ordini: remora fiscali, finanziarie, economiche, legali. Queste quattro leve sono state adoperate a seconda delle circostanze. E remora fiscale il 60 per cento del plusvalore sugli immobili; è remora finanziaria il provvedimento in esame; è remora economica il blocco dei dividendi; è remora legale il divieto di trasferimento di proprietà. In questo momento si è data la preferenza al maneggio della leva finanziaria. Non esclude però che converrà, ad un dato momento, riesaminare tutta questa materia, che ha risentito degli alti e bassi,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

delle crisi psicologiche, economiche e finanziarie che la guerra comporta, allo scopo di darle un assetto organico.

PRESIDENTE. Il camerata Cerutti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, comma primo, ed all'articolo 5, in fine, nel nuovo testo del Senato del Regno, sostituire le parole: scarto massimo del 10 per cento, con le parole: scarto massimo del 20 per cento.

Ricorda che gli articoli 4 e 5 approvati dal Senato sono i seguenti:

ART. 4.

Le società di cui ai Capi da III a VII del titolo V del Libro del lavoro che intendano, dopo la pubblicazione del presente decreto, procedere ad aumenti di capitale con versamenti in numerario, anche se deliberati e autorizzati precedentemente, devono emettere le nuove azioni con un sopraprezzo da imputare a riserva, pari alla differenza tra il valore nominale ed il valore di mercato determinato in base alla media dei prezzi di compenso delle azioni nelle varie borse del Regno alla fine del mese antecedente alla data della deliberazione assembleare dell'aumento di capitale, diminuito di uno scarto massimo del 10 per cento.

Le società stesse debbono inoltre investire nei buoni del Tesoro di cui all'articolo 1, un importo pari al 20 per cento delle somme che ad esse saranno versate per l'aumento del capitale dai sottoscrittori o dai soci, compreso il sopraprezzo delle azioni di cui al comma precedente.

L'investimento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle somme dovute dai sottoscrittori o dai soci.

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, nel caso in cui le azioni non siano quotate in borsa, come pure nel caso in cui, pur essendo quotate in borsa, non abbiano riportato, nell'anno in cui ha luogo l'emissione, contrattazione in borsa a contanti o a termine o abbiano riportato contrattazioni che a parere insindacabile del Ministero delle finanze, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, il sopraprezzo sarà determinato dalla differenza fra il valore nominale delle azioni e quello risultante da apposita valutazione dei titoli, da effettuarsi,

con riferimento al mese che precede quello in cui ha avuto luogo la deliberazione dello aumento del capitale, a norma del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, diminuito di uno scarto massimo del 10 per cento.

CERUTTI GIUSEPPE. L'articolo 4, così come è stato emendato dal Senato, modifica sostanzialmente la struttura del provvedimento. Non che le nuove emissioni con premio sul valore nominale rappresentino, per se stesse, una novità. Più sovente parecchi anni addietro, ed ora sia pur più saltuariamente, le società hanno approfittato delle congiunture favorevoli, per compiere emissioni di nuove azioni a prezzi superiori al valore nominale, e così costituire delle notevoli riserve a presidio dei capitali sociali. Annosa fu la controversia fiscale per determinare se tale sopraprezzo dovesse essere o meno assoggettato all'imposta di ricchezza mobile. Numerose e spesso contraddittorie furono le sentenze delle Corti d'Appello ed anche della Suprema Magistratura. Sostenevano le società che il realizzato sopraprezzo trasferito a riserva, non poteva costituire un utile aziendale tassabile, poichè altro non rappresentava che il corrispettivo di quanto versato dai soci. Sosteneva invece l'Amministrazione finanziaria, fra l'altro, che amministrando le società il sopraprezzo quale riserva e non quale capitale, ed avendone la relativa disponibilità, non poteva ammettersi l'esistenza di riserve sociali, spettanti quindi anche agli azionisti non optanti, che non avessero scontate le imposte di ricchezza mobile. Gli ultimi giudicati furono per l'esenzione e quindi favorevoli alle società, ma la giurisprudenza potrebbe anche mutare, e sembra pertanto utile che, in sede legislativa, sia inequivocabilmente dichiarato che questi capitali eccedenti, come più propriamente dovrebbero forse essere definite le riserve costituite con versamenti da parte dei soci, sono fiscalmente esenti dalla tassazione di ricchezza mobile. Questo chiarimento diventa più imperativo quando si pensi che le emissioni con sopraprezzo non saranno più una facoltà ma diventeranno senz'altro un preciso obbligo di legge.

Esamina ora la portata pratica e tecnica della disposizione così come risulta dall'emendamento del Senato a detto articolo 4. È ivi tassativamente prescritto che l'emissione delle nuove azioni debba essere compiuta con uno scarto massimo del dieci per cento dal prezzo corrente delle azioni vecchie, il quale prezzo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dovrà essere stabilito in relazione alla media dei corsi di compenso del mese precedente a quello della deliberazione assembleare. Come è noto, i corsi di compenso sono fissati sulla base dei corsi del giorno praticati così per partite da 25 come da 50, oppure per 100 e più azioni, ed a volte anche, quando non risultino affari conclusi, sono accertati in base ad indicazioni soltanto nominali. Nell'attuale periodo, ad esempio, per l'intervenuto obbligo dell'investimento in buoni 3 per cento, molti prezzi sono rimasti puramente nominali. Si ha quindi da un lato un termine aleatorio quale quello di quotazioni soggette alle più contrastanti oscillazioni, le quali, spesse volte, sono superiori al 10 od anche al 20 per cento, e dall'altro lato un termine fisso quale quello del prezzo delle emittende nuove azioni che viene ad essere stabilito in rapporto ad un elemento, che, anche nella migliore delle ipotesi, è la sola espressione di transazioni su partite di titoli, che sono certo trascurabili, se rapportate al numero delle azioni vecchie e delle nuove azioni da emettersi.

Giova qui ricordare, ed in questa materia bisogna essere molto precisi, che quando una società offre delle sue azioni in opzione ai propri azionisti, deve aver dapprima provveduto affinché il nuovo capitale, offerto ai soci, sia, in tutti i casi, coperto, e ciò a prescindere dalla circostanza che gli azionisti esercitino o meno, in tutto od in parte, la facoltà loro concessa di sottoscrivere. A tale scopo si costituiscono infatti i cosiddetti sindacati di garanzia, che debbono assumere l'impegno, di fronte all'ente emittente, di sottoscrivere tutte le nuove azioni che non risultino optate dagli aventi diritto. Ora, com'è possibile trovare a priori chi assumendo tutti i rischi, che intercorrono dalla data della delibera a quella dell'emissione, garantisca di sottoscrivere in proprio le azioni non optate, quando il prezzo di emissione è talmente aderente ai corsi di mercato, che basta una normale oscillazione perchè il primo prezzo risulti anche superiore al secondo, determinando l'astensione degli azionisti all'esercizio dell'opzione? Lo scarto che è stato fissato è, in sostanza, diminuito dal fatto che la decorrenza delle nuove azioni non è quasi mai uguale a quella delle vecchie, poichè ha inizio soltanto dall'epoca dei rispettivi versamenti. Se, ad esempio, si hanno delle azioni quotate a 1000 lire e si emettono delle nuove azioni al prezzo di lire 900, e cioè a 1000 lire meno il previsto 10 per cento, ma non aventi diritto o aventi diritto solo parzialmente al dividendo

dell'esercizio in corso, è evidente che lo scarto del 10 per cento viene automaticamente a ridursi al 7 ed anche al 6 per cento, per il differente godimento fra le vecchie e le nuove azioni. Deve inoltre considerarsi che le nuove azioni non sono mai subito permutate in titoli definitivi negoziabili; esse in un primo tempo sono rappresentate da ricevute provvisorie e dichiarate anche intrasferibili, e comunque sempre di difficile negoziazione.

Ha creduto opportuno di svolgere un'indagine sul passato, anche quando la prassi delle emissioni di nuove azioni con sovrapprezzo era più consuetudinaria, e non ha mai trovato che si sieno azzardate nuove emissioni con uno stacco del 10 per cento dai prezzi di mercato. Se a volte lo scarto fu inferiore, era perchè il valore patrimoniale del titolo, capitale più riserve, largamente copriva il prezzo stabilito per la nuova emissione. La questione non è di forma ma di sostanza. Se gli aumenti di capitale vengono effettuati a condizioni che tengono conto del valore patrimoniale dell'azienda, anche se ottimisticamente considerato in relazione al buon andamento del mercato, le nuove azioni sono largamente optate dai vecchi azionisti e validi sindacati ne garantiscono comunque l'integrale collocamento. Se invece le azioni vengono emesse a prezzo considerato rischioso, anche se apparentemente o transitoriamente giustificato dalle quotazioni venali, l'azionista per un nonnulla si astiene, nessuno presta valide garanzie per il collocamento, e le azioni non optate finiscono con essere travasate in Enti collaterali, di cui la società emittente possiede l'intera o quasi del capitale. Il nuovo capitale e le riserve verrebbero in tal deprecate ipotesi, a trovarsi di fronte ad una posta di bilancio che non rappresenta l'apporto di un capitale fresco, indispensabile allo sviluppo dell'azienda e pertanto si cadrebbe fatalmente nell'immobilizzo. La crisi del 1930-33 ha messo tristemente in luce quote di capitali e di riserve che erano inesistenti e che tanto contribuirono ad aumentare le difficoltà, le perdite e la sfiducia del capitale alle intraprese produttive.

Ritiene utilissimo approfittare della congiuntura favorevole per aumentare il patrimonio delle società per azioni, per irrobustirne le consistenze, però giudica quanto mai deprecabili le finzioni di capitale e riserve. Bisogna che le leggi controllino gli aumenti di capitale affinché essi rimangano proporzionati agli sviluppi aziendali, bisogna ridurre le speculazioni anche attraverso i diritti di opzione, che rappresentano la monetizzazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di preesistenti riserve; si veda però, per un apprezzamento puramente tecnico, di non compromettere le altre ragioni fondamentali che militano a sostegno del provvedimento, e soprattutto si consideri la necessità che gli aumenti di capitale sieno realmente sottoscritti e frazionati fra numerosi azionisti.

Nè crede di avere esagerato, proponendo di aumentare lo scarto dal 10 al 20 per cento; basti pensare che quello di garanzia, normalmente richiesto per le operazioni a termine, è del 25 per cento, e che attualmente la copertura legale sale al 50 per cento, e che infine l'andamento del mercato è particolarmente sensibile, in ragione ad altri provvedimenti, alle oscillazioni, con variazioni in percentuale, assai più elevate a quelle del 10 per cento. La sua proposta, per non discostarsi troppo dalle modalità del provvedimento, è rimasta nel campo del solo apprezzamento, poichè un esame più approfondito dovrebbe mettere in primo piano, allorchando si procede a nuove emissioni, il valore patrimoniale e redditizio dell'azienda. Cionostante ritiene che, attraverso alla sua proposta, le società potranno trovare possibilità di consolidare i loro patrimoni, il che è da auspicarsi, poichè significa il potenziamento delle intraprese, che tanta importanza hanno nella produzione e nell'incremento del reddito nazionale.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, ricorda che la proposta del camerata Cerutti era stata già in precedenza fatta dall'Associazione delle società per azioni e non era stata accolta. È dolente, quindi, di non poterla accettare.

PRESIDENTE osserva che le ragioni espresse dal camerata Cerutti hanno, a suo parere, un'importanza di carattere fondamentale. Pregherebbe pertanto il Ministro di considerare se non sia il caso di prospellarle superiormente.

SUVICH ritiene che l'emendamento Cerutti rappresenti un particolare nel complesso del provvedimento. Si dovrebbe, se mai, riesaminare l'intera questione.

Si voleva, in sostanza, col provvedimento limitare gli aumenti di capitale delle società almeno in certa misura, con l'afflusso di denaro fresco, che deve rimanere sul mercato per essere investito in titoli di Stato.

Dopo gli emendamenti del Senato si ottiene l'affermazione del principio contrario, con l'impedire il passaggio da riserva a capitale, cioè di un fatto puramente interno che non toglie niente del denaro in circolazione sul mercato.

È perfettamente esatto il rilievo del Ministro circa la diversità dei sistemi adottati dalla legislazione tedesca e da quella italiana; però il risultato del sistema tedesco è, a suo parere, molto importante, anche da un punto che potrebbe dirsi di estetica morale, poichè si è ottenuto un certo rapporto tra capitale e dividendo. In Italia vi sono enti che figurano dare dividendi altissimi e ciò dipende dal fatto che il capitale risulta molto limitato, mentre le riserve sono sproporzionate.

È importantissimo quanto dice il camerata Cerutti sulla costituzione delle riserve; ma è opportuna una certa proporzione tra capitale e riserve. Ora, in un momento in cui si afferma il principio altamente morale che non devono esserci sopraprofiti, che i capitali non devono avere una remunerazione eccessiva, che superi i limiti della normalità, perchè non si favorisce una sistemazione che permetta alle società di stabilire un rapporto normale tra il capitale e la sua remunerazione?

In conclusione, dichiara di non essere convinto della bontà del provvedimento, perchè, mentre proibisce il passaggio di riserve a capitale — il che vuol dire non fare appello al mercato del denaro — ammette l'aumento di capitale di società sotto determinate forme, facendo appello al denaro esistente sul mercato.

PRESIDENTE osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare soltanto le modificazioni apportate dal Senato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, riconosce che in taluni casi è necessario ed opportuno che le società facciano appello al risparmio, quando le ragioni in favore dell'aumento del capitale siano talmente giustificate da non turbare il mercato dei titoli di Stato. Cita, in proposito, il caso della fabbricazione della gomma, che comporta un prelievo sul risparmio nazionale di un miliardo e cento milioni. Vi è stato, pertanto, un accordo fra l'I.R.I. e la Pirelli, che è stato prospettato al Duce, per cui si è fatto obbligo alla Pirelli di aumentare il suo capitale prelevando denaro fresco per una somma di oltre 100 milioni rispetto a quella che era stata impiegata dalla Pirelli stessa nel primo tempo e in quanto questi 100 milioni se non erano prelevabili dal mercato, dovevano essere dati dall'I.R.I.

SUVICH è convinto che in determinati casi si debba agire appunto in tal modo. Afferma soltanto che vi è una contraddizione nel disegno di legge, in quanto mentre da una parte si ammette che si possa fare appello

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al capitale fresco, non si ammette la sistemazione interna delle società.

GUARNERI pensa che anche risolta favorevolmente la questione sollevata dal camerata Cerutti, non si verrebbe a cambiare il contenuto sostanziale del disegno di legge.

(L'emendamento all'articolo 4 e 5 non è approvato).

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli modificati dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti di beneficenza. (Modificato dal Senato). (2188-B)

BRIZI, *Relatore*, ricordati gli scopi del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, il cui disegno di conversione in legge venne già approvato dalla Commissione generale del bilancio, espone le due modificazioni introdotte, nel testo, dalla Commissione di finanza del Senato del Regno.

Nella prima modificazione, che riguarda il titolo del decreto-legge, la frase: « enti di beneficenza » è sostituita con la frase: « enti morali italiani legalmente riconosciuti ». Frase più precisa, in quanto riproduce quella del titolo del Regio decreto-legge 9 aprile 1925-III, n. 380 (convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597), l'articolo 1 del quale riguarda gli enti di cui si tratta.

Con la seconda modificazione (nuovo articolo 3 del testo) le esenzioni portate dal decreto-legge in esame vanno anche estese a quelle donazioni di titoli, anteriori alla data di esso, ma non ancora perfezionate dall'autorizzazione governativa necessaria all'accettazione delle donazioni stesse.

Di conseguenza l'ultimo articolo del testo diviene articolo 4.

Raccomanda l'approvazione del nuovo testo con le modificazioni della Commissione di finanza del Senato del Regno.

PRESIDENTE pone in discussione le modificazioni apportate dal Senato.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e per ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra. (2195)

SUVICH, *Relatore*, osserva che il provvedimento in esame contiene una parte pratica che è molto semplice e che può essere esposta in poche parole, ma contiene un'affermazione di principio molto delicata e sulla quale conviene richiamare l'attenzione della Commissione.

Il sistema del provvedimento si può sostanzialmente così riassumere: quando si tratti di forniture, opere o costruzioni fatte per incarico dell'Amministrazione militare, per incarico di servizi creati per la guerra o per incarico di altri enti o servizi che comunque abbiano connessione con l'attuale stato di guerra i prezzi, in quanto si tratti del passato, possono essere riveduti; in quanto si tratti dell'avvenire possono essere stabiliti in una misura ritenuta equa, alla quale dovrà poi attenersi l'Amministrazione.

In ordine al futuro, crede che non vi siano rilievi da fare. L'Amministrazione ritiene, trattandosi di contratti che importano cifre ingenti, di avvalersi, oltre che del proprio organo tecnico, di un altro organo appositamente costituito.

Per quanto riguarda il passato, invece, la cosa è evidentemente molto più grave. Si tratta di rivedere contratti definitivamente conclusi, approvati ed eseguiti. In tempi normali tale revisione, contraria a ogni principio di diritto, andrebbe respinta. Il contratto è legge fra le parti e va sempre rispettato; ma nelle attuali contingenze di guerra è ammissibile che le Amministrazioni, avendo dovuto far fronte a compiti gravi, senza un'adeguata preparazione, procedano, con le debite cautele, al riesame dei contratti.

Non v'ha dubbio che la Commissione appositamente costituita debba tener conto di tutti gli elementi contrattuali, informandosi a un principio di equità.

Il provvedimento non ha, evidentemente, il carattere di sanzione, nel qual caso dovrebbe colpire entrambi i contraenti, ma di moralizzazione di talune situazioni che si sono venute a creare. Bisogna, quindi, considerare in quali condizioni si è perfezionato ed ha avuto esecuzione il contratto. Senza

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

addentrarsi in un esame particolareggiato, prospetta il caso di un contratto in cui il prezzo di aggiudicazione lasciava un ampio margine di guadagno. L'Amministrazione, per esigenze superiori, aveva urgente bisogno che il lavoro fosse celermente eseguito e il contraente, sicuro del margine, ha acquistato le materie prime necessarie a qualsiasi prezzo, ciò che ha avuto come conseguenza una miglioramento del costo dell'opera.

C'è, per esempio, un altro caso, quello di un'anonima la quale, tra vari contratti eseguiti, ha guadagnato su alcuni, ha perduto su altri e ha distribuito i suoi dividendi. Le azioni sono vendute e subentrano nuovi azionisti. Nel frattempo la Commissione ha fatto la revisione, il nuovo bilancio ha un *deficit* perchè si sono dovute restituire le somme guadagnate e i nuovi azionisti ne sopportano le conseguenze dannose, senza averne avuto i benefici.

La materia è molto delicata e va esaminata con circospezione.

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

GUARNERI dichiara di essere d'accordo con i rilievi del Relatore, per quanto riguarda l'applicazione restrittiva del provvedimento. Per quanto attiene all'avvenire dubita assai che il provvedimento medesimo risponda ai fini che il Governo si propone di raggiungere. A suo avviso esso appesantisce l'organizzazione delle Amministrazioni e forse intralcerà l'azione di queste ultime mentre si presentano necessità urgenti, ottenendo per risultato di mettere in mora le responsabilità delle singole Amministrazioni, le quali praticamente abdicano a quella funzione preventiva di controllo che ciascun organo responsabile deve esercitare.

Non crede che la Commissione, così come è costituita, sia in grado di provvedere con la necessaria rapidità e competenza all'esame dei prezzi. È previsto, bensì, che il Ministro possa dar corso alla stipulazione di un contratto anche a prezzi diversi da quelli stabiliti dalla Commissione, ma in questo caso rimane svalutata l'opera della Commissione, o il Ministro è esposto ad agire in una atmosfera estremamente delicata.

Pur rendendosi, in sostanza, conto delle preoccupazioni che hanno indotto il Governo a presentare il provvedimento, esprime dubbi circa la sua efficacia. Lo Stato deve fare assegnamento sul senso di responsabilità di tutti gli organi amministrativi, evitando che nella loro singola sfera d'azione si determinino intralci e palleggiamenti di responsabi-

lità in un momento così delicato come l'attuale.

LANTINI riconosce che le osservazioni del camerata Guarneri non sono prive di fondamento; ma era necessario, a suo avviso, disciplinare la materia in esame per motivi economici e per motivi morali. Quanto ai primi è evidente che, in fatto di forniture militari, data l'urgenza delle richieste, il blocco dei prezzi non sia osservato dalle Amministrazioni, per cui taluni prezzi di aggiudicazione non appaiono giustificabili.

Da questa premessa discende il fattore di ordine morale: la discrezionalità come agisce? Nessuno si nasconde che il complesso dei rapporti fra interessati, Amministrazioni e terzi, in questa materia non è chiarissimo, anzi è molto oscuro, ed è facile che diventi tanto più oscuro in quanto i concorrenti usciti dalle trattative più o meno delusi, si sentano compressi da un'applicazione troppo drastica dei prezzi cosiddetti bloccati, in relazione ad altri che invece riescono, con riserve più o menoabili, ad avere sovrapprezzi molto più larghi, per cui sorgono voci e commenti che proiettano sulla questione una luce non molto simpatica.

Quindi qualche cosa bisogna fare. Ritiene che si debba cercare la via migliore per una soluzione pratica del problema. Si tratta di dare i mezzi alla Commissione. Dubita, in proposito, che sia opportuno limitare il compito della Commissione all'accertamento dei prezzi e si augura, comunque, che si trovi il modo di evitare l'evasione dal ricorso alla Commissione. Tale criterio è contenuto, peraltro, nell'articolo 2, laddove si dice che possono essere soggetti a revisione anche i contratti di importo inferiore a 3 milioni, quando la Commissione, a suo insindacabile parere, lo ritenga opportuno.

Bisogna evitare che si possano fare dieci contratti di due milioni e 500 mila lire per sfuggire al ricorso davanti alla Commissione.

Occorre, in conclusione, impedire che dal provvedimento, il quale dovrebbe provocare una ripercussione anche di carattere morale, scaturisca una delusione, il che sarebbe ancor più grave. Se ne ritardi, magari, l'approvazione, in modo da esaminarlo nei suoi vari aspetti, ma si giunga ad una opportuna formulazione, se occorre anche allargando, qualora si ritenga opportuno, il campo di attività della Commissione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che i rilievi fatti hanno bene inquadrato il problema che si è cercato di risolvere con il disegno di legge in esame. Giustamente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

si è affermato che il problema ha due aspetti: uno giuridico, molto importante, che investe le passate contrattazioni, e un altro che riguarda l'avvenire e che investe la questione prospettata dal camerata Guarneri, cioè la necessità di agire nel modo più sollecito quando le esigenze di guerra sono indifferibili.

Dal punto di vista giuridico, in ordine alle preoccupazioni manifestate dal Relatore camerata Suvich, è da rilevare che vi sono precedenti nella passata guerra e nella presente.

Ricorda, in proposito, il provvedimento del 28 novembre 1940-XIX, n. 1726, relativo al contratto concernente i lavori per la difesa della frontiera alpina, che ha consentito di recuperare, su un complesso di poco più di un miliardo, circa 200 milioni per l'Erario. Si tratta, peraltro, di provvedimenti che possono essere giustificati solo in periodo di guerra. In un primo momento la Finanza, di fronte a inderogabili esigenze, è costretta a lasciar fare anche se ciò non consente i necessari controlli. Gli uomini di azione, che devono provvedere agli armamenti, non tollerano le cosiddette pastoie burocratiche e accusano la Finanza in modo particolare di mettere i bastoni fra le ruote e di ritardare i contratti.

Nell'attuale guerra il Fabbriguerra provvede alle materie prime ma non si occupa di contratti, che sono stipulati dalle singole Amministrazioni militari, assistite da alcuni consiglieri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, senza alcuna coordinazione tra le varie Amministrazioni committenti, per modo che i prezzi delle commesse non risultano conformi. Si verificano, pertanto, gli inconvenienti lamentati dal camerata Lantini circa la disparità dei prezzi nelle forniture. Di qui la necessità di correggere in un secondo tempo questi errori che suscitano recriminazioni di carattere economico e politico.

Il provvedimento in esame, quindi, si giustifica per ragioni eccezionali. Nè è possibile indugiare ancora, per renderlo più perfetto, come avrebbe suggerito il camerata Lantini. Per un riguardo alle Assemblee legislative non si è adottata la forma del decreto-legge, ma riconosce che si è perduto del tempo in una materia delicata che deve essere disciplinata senza ritardo.

Per quanto riguarda l'avvenire si rende conto delle preoccupazioni del camerata Guarneri, ma pensa che non si possa fare a meno di un organo che coordini i prezzi.

GUARNERI. Potrebbe affidarsi ad un organo unico tutta la materia dei contratti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che tale soluzione è stata scartata perchè ogni Ministero ha le proprie esigenze.

LANTINI prospetta il caso di opere di carattere militare che, durante la loro costruzione, sono soggette a variazioni di prezzi. Sorge il dubbio se la revisione abbia luogo soltanto sui prezzi stabiliti dal contratto iniziale o anche sulle successive variazioni.

GUARNERI. Gli sembra evidente che la revisione abbracci tutte le variazioni di prezzi.

PRESIDENTE avverte che il Relatore camerata Suvich ha proposto che all'articolo 1, dopo il primo comma, sia aggiunto il seguente:

« È in facoltà del Ministro di chiedere che la Commissione si pronunzi sui prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni per le Amministrazioni e gli enti innanzi indicati, anche quando l'importo risulti inferiore a lire 3,000,000 ».

Inoltre allo stesso articolo 1^o, comma secondo, il Relatore ha proposto di premettere le parole: « Nei casi di cui al primo e al secondo comma, ecc. ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta gli emendamenti.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 1, dopo il secondo comma, il Relatore Suvich ha proposto di inserire il seguente comma:

« Qualora per motivi di urgenza fosse stato ordinato l'inizio del lavoro o della fornitura prima della stipulazione del contratto e questa non abbia corso, sarà corrisposto per i lavori eseguiti o per le cose fornite il prezzo di aggiudicazione, escluso qualsiasi maggiore compenso o indennizzo; salva, quando per la intrapresa esecuzione siano occorsi impianti o approvvigionamenti speciali, ovvero quando siano da liquidare lavori e manufatti non ultimati, l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 856 ».

SUVICH, *Relatore*. Ad eliminare l'inconveniente che il parere della Commissione, impegnata nella revisione dei prezzi, possa tardare per contratti urgenti, pensa che si possa procedere subito alla stipulazione con l'Amministrazione competente, salvo poi ad approvare in via definitiva il contratto, dopo aver sentito il parere della Commissione.

GUARNERI nota che, di conseguenza, gran parte dei contratti non saranno definitivi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Saranno stipulati e non ancora approvati.

Propone di sostituire il secondo comma del testo ministeriale con il seguente:

« Nei casi di cui al primo e al secondo comma non possono essere approvati contratti che stabiliscano prezzi superiori a quelli riconosciuti equi dalla Commissione predetta, salvo personale determinazione motivata del Ministro ».

GUARNERI osserva che difficilmente un istituto di credito serio si avventurerà a fare anticipazioni su questi contratti, i quali non possono offrire alcuna base certa per la garanzia dei finanziamenti.

SUVICH, *Relatore*, chiarisce che per la parte del contratto eseguita valgono i prezzi stabiliti all'atto della stipulazione. In sostanza non si modifica quanto avviene oggi: dopo la stipulazione occorre l'approvazione del Ministro, e se l'approvazione non segue, la stipulazione resta annullata per la parte che non è stata ancora eseguita. Quindi la situazione delle banche non cambia.

CAPRI CRUCIANI rileva la situazione di grave rischio in cui verrà a trovarsi l'ente privato finanziatore (banca) che ha anticipato i fondi per l'esecuzione delle commesse quando potrà verificarsi il caso che la Commissione decurti posteriormente i prezzi, delle forniture, scoprendo la banca della parte della garanzia conferitale con la cessione dei crediti verso l'Amministrazione dello Stato.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, nota che sono state fatte anticipazioni dalle banche perfino su contratti che non erano stati nemmeno stipulati.

CAPRI CRUCIANI. Vuol dire che le banche private non potranno concedere anticipazioni senza un forte scarto.

PALERMO propone che al comma aggiuntivo formulato dal Ministro delle finanze sia soppressa la parola: « personale ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

SUVICH, *Relatore*, aderisce alla formula proposta dal Ministro.

(Il comma è approvato — Si approva l'articolo 1).

PRESIDENTE. Il Relatore camerata Suvich ha proposto che il primo comma dell'articolo 2 sia sostituito col seguente:

« La Commissione di cui al precedente articolo procederà altresì, ai fini dell'eventuale riduzione dei prezzi pattuiti, alla revisione dei

contratti per forniture, opere e costruzione di cui all'articolo 1, d'importo non inferiore a lire 3,000,000, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire dal 1° gennaio 1939-XVII, dalle Amministrazioni, servizi ed enti indicati nel precedente articolo 1 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento.

(È approvato).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 2 il Relatore Suvich ha proposto di sostituire il comma terzo col seguente:

« La Commissione, ove giudichi, sentita la ditta contraente e avuto anche riguardo alle condizioni nelle quali sia stato o debba essere eseguito il contratto, che il prezzo o i prezzi determinati nei detti contratti siano tali da procurare alla ditta un profitto eccedente il profitto normale, stabilisce la riduzione da apportare ai prezzi stessi e il conseguente addebito, che viene dall'Amministrazione notificato alla ditta e diviene definitivo, trascorsi 30 giorni dalla data di notificazione, salvo che la ditta medesima non produca ricorso ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, quanto alla frase: « avuto riguardo alle condizioni nelle quali sia stato o debba essere eseguito il contratto », osserva che tale precisazione può essere facile fonte di contestazioni, mentre è indubbio che la Commissione terrà in equa considerazione tutti gli elementi che potranno essere forniti dalle ditte contraenti a chiarimento dei patti contrattuali intercorsi. Il riferimento alle condizioni nelle quali il contratto è eseguito è poi implicito nell'aggiunta che si propone di apportare nel comma al fine di precisare che la riduzione del prezzo o dei prezzi contrattuali va pronunciata in seguito alla « giusta valutazione » della Commissione.

Il predetto terzo comma resterebbe pertanto così formulato:

« La Commissione, ove giudichi, sentita la ditta contraente, che il prezzo o i prezzi determinati in tali contratti siano superiori a quelli rispondenti ad una giusta valutazione e debbano perciò essere ridotti, stabilisce il conseguente addebito, che viene dall'Amministrazione notificato alla ditta e diviene definitivo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione, salvo che la ditta medesima non produca ricorso ».

SUVICH, *Relatore*, rileva che si è di fronte ad un provvedimento così grave, il quale tocca

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

così profondamente le basi stesse del diritto, che l'opera della Commissione non dovrebbe riguardare soltanto i prezzi, ma tutte le condizioni del contratto. Ad ogni modo accetta la formulazione del Ministro, ritenendo che tale concetto sia implicito.

(Il comma è approvato).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 2 il camerata Brizi ha proposto di sostituire il terzo comma coi seguenti:

« Le decisioni della Commissione sono notificate, a cura della segreteria di questa, alla Amministrazione e alla ditta contraente, le quali possono produrre ricorso entro trenta giorni dalla notificazione.

« Trascorsi tali trenta giorni ed in mancanza di ricorso, l'Amministrazione notifica alla ditta contraente l'addebito che consegue alle riduzioni che la Commissione abbia giudicato doversi fare al prezzo o ai prezzi determinati in detti contratti, e che diviene definitivo ».

BRIZI ha ritenuto di presentare il proprio emendamento poichè, dato il meccanismo dell'opportunistissimo provvedimento in discussione, non si è reso ragione del perchè la facoltà di ricorso al Collegio arbitrale possa essere riservata soltanto al contraente e non anche all'Amministrazione pubblica.

A suo avviso, non può ritenersi a ciò discriminante il fatto che il giudizio di revisione della Commissione di primo grado sia nel senso di ribasso del prezzo e quindi di addebito al fornitore. Infatti la pubblica Amministrazione, per ipotesi, potrebbe doversi gravare, sia di una decisione di non ridurre il prezzo, sia di una decisione di averlo ridotto in misura che l'Amministrazione ha motivo di non ritenere sufficiente.

Nemmeno crede possa ostare il fatto che è prevalentemente tecnica la composizione della Commissione che emette un giudizio di primo grado. Invero in materia di giudizio tecnico è sempre lecita l'ipotesi di una divergenza di modo e misura, e non vede dunque nel fatto suddetto una ragione per togliere all'Amministrazione la facoltà di adire il giudice arbitrale di secondo grado.

In via di raccomandazione, osserva che, data la composizione del Collegio arbitrale, con due membri che sono nominati per ciascuna controversia, il suo presidente non avrà che due componenti da far fungere da relatori, perchè a ciò probabilmente non saranno destinati i due membri non stabili del Col-

legio. Ciò sembra praticamente poco, per molte e ponderose e delicate controversie. Potrebbe cercarsi una soluzione nel portare a quattro i componenti stabili, oltre il presidente, scegliendoli tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Ordine giudiziario di grado non inferiore al quarto.

Infine, dal punto di vista formale, rileva che all'articolo 2, comma quarto, è adoperata la denominazione: « Cassazione del Regno ». Dopo il testo 30 gennaio 1944-XIX, sull'Ordinamento giudiziario, la denominazione da sostituire è « Corte Suprema di Cassazione ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il camerata Brizi, col suo emendamento, vorrebbe due cose: 1°) che le decisioni della Commissione, a cura della segreteria di questa, dovrebbero essere notificate all'Amministrazione e alla ditta contraente, le quali potrebbero produrre ricorso entro trenta giorni dalla notificazione; 2°) trascorsi detti trenta giorni ed in mancanza di ricorso l'Amministrazione notificherebbe alla ditta contraente l'addebito conseguente alle riduzioni che la Commissione abbia giudicato doversi fare al prezzo o ai prezzi determinati, addebito che diviene definitivo.

Nel testo del disegno di legge, il terzo comma dell'articolo 2 dispone che, in seguito alle determinazioni della Commissione, l'addebito è dall'Amministrazione notificato alla ditta contraente e diviene definitivo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione, salvo che la ditta medesima non produca ricorso.

Non si comprende l'opportunità di istituire una duplice notificazione: una della segreteria della Commissione alle due parti: Amministrazione e ditta contraente; l'altra dell'Amministrazione alla ditta contraente nell'eventualità che non sia stato presentato ricorso.

Non può infatti ritenersi che l'opera della Commissione sia informata a criteri contrastanti con quelli dell'Amministrazione, in guisa da rendere necessario ammettere la possibilità di ricorso dell'Amministrazione stessa contro le sue decisioni.

Quanto alla ditta contraente, i suoi interessi sono cautelati con la notifica dell'addebito da parte dell'Amministrazione, che l'attuale testo stabilisce, e con la possibilità che la ditta medesima ha di produrre ricorso entro trenta giorni da tale notifica.

Non accetta pertanto l'emendamento del camerata Brizi. Accetta senz'altro la proposta di adottare la formula: « Corte Suprema di Cassazione » e dichiara di non poter acco-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gliere la raccomandazione di aumentare il numero dei componenti della Commissione.

BRIZI osserva che, come norma nei Collegi arbitrali, è la segreteria che fa la notificazione, ma l'essenziale è di risolvere questo punto: conviene o non conviene dare allo Stato la stessa possibilità, che ha la ditta contraente, di ricorrere al secondo grado di giudizio arbitrale? A suo parere non si può togliere allo Stato questa garanzia. Può accadere che il prezzo di una fornitura non sia stato ridotto nella misura che lo Stato abbia motivo di ritenere giusta. Sembra, in sostanza, che, dato il meccanismo del provvedimento, non possa concepirsi un giudizio di secondo grado riservato ad un solo contraente.

SUVICH, *Relatore*. La posizione dello Stato rispetto alla Commissione non è la stessa del privato contraente.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Accogliendo la proposta del camerata Brizi si verrebbe ad appesantire il provvedimento.

(Si approva l'articolo 2 con la modificazione al comma quarto).

PRESIDENTE. All'articolo 3 il Relatore ha proposto di aggiungere il seguente 2° comma:

« Dall'importo addebitato vengono dedotti i tributi pagati dalla ditta in corrispondenza della somma oggetto della riduzione ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di accettare l'emendamento purchè si dica: « tributi diretti », cioè praticamente la ricchezza mobile e l'imposta sui soprappiù.

SUVICH, *Relatore*, avrebbe preferito la formula proposta come affermazione di principio. Ad ogni modo bisognerebbe tener conto anche dell'imposta sull'entrata.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il comma potrebbe essere così formulato:

« Dall'importo addebitato sono portate in deduzione le quote delle imposte dirette e dell'imposta sull'entrata, che, in seguito alla rettifica dei prezzi, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, risultino pagate in più ».

(È approvato — Si approva l'articolo 3 così modificato).

PRESIDENTE. All'articolo 4, dopo il secondo comma, il Relatore ha proposto di aggiungere il seguente: « Possono essere costituite più sezioni della Commissione, ciascuna delle quali sarà composta come è stabilito dai commi precedenti ».

SUVICH, *Relatore*, non insiste e formula il voto che in sede di regolamento si trovi il

modo di snellire il lavoro della Commissione.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 4 il Governo ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Col decreto Reale, di cui al primo comma del presente articolo, ad uno dei membri della Commissione sarà attribuita la qualifica di vice presidente, affinché possa sostituire il presidente, in caso di assenza o di impedimento ».

(È approvato — Si approva l'articolo 4 così modificato).

PRESIDENTE. All'articolo 5 il Relatore ha proposto, dopo il comma primo, di aggiungere le parole: « nonché quelle dei Regi decreti-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296; 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, con le successive modificazioni ed estensioni ».

Il Relatore non vi insiste.

(Si approvano gli articoli 5 e 6).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2223)

CENZATO, in sostituzione del Relatore D'Havet, assente, osserva che il disegno di legge autorizza il Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni di carattere eccezionale fino all'importo di tre miliardi.

Tutti si rendono conto dell'importanza assunta dall'aeronautica nella presente guerra, per cui il provvedimento appare pienamente giustificato.

Ne propone, pertanto, l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie. (2227)

BRIZI, *Relatore*, premette che questa coordinazione ed unificazione di norme è collegata all'importantissimo lavoro cui va assolvendo, con la consueta solerzia, l'Amministrazione catastale, nella sfera del catasto dei terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, e da ciò è resa opportuna e necessaria.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il disegno, nei titoli in cui è diviso, rispettivamente porta le norme per la costituzione, i compiti e il funzionamento delle Commissioni censuarie — comunali, provinciali, centrale — che coadiuvano l'Amministrazione nella formazione e nella conservazione dei due catasti. Deve notarsi che, anzitutto, il criterio del legislatore è quello, come detto, di coordinare e unificare le norme vigenti in materia, secondo il testo unico del 1931 e i successivi decreti-legge n. 1507 del 1938 e 589 e 682 del 1939. Ma, in secondo luogo ed opportunamente, si innova stabilendo, nelle Commissioni di ogni grado (in quelle comunali, limitatamente a Comuni importanti) due distinte sezioni, una pel catasto rustico ed una per l'edilizio urbano, ma con presidente unico (articoli 2, 4 e 6 del disegno), pure potendo in dati casi funzionare le Commissioni a sezioni miste.

Va notata la parte giustamente fatta alle rappresentanze sindacali fasciste, che per le Commissioni comunali e provinciali (articoli 2, 3 e 4) sono designate dalle Unioni provinciali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, e dall'Unione provinciale degli industriali (Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati); e per la Commissione centrale dalle rispettive Confederazioni, nonchè da quella dei professionisti (Sindacato nazionale tecnici agricoli e Sindacato nazionale periti industriali) (articolo 6).

Il Relatore rivolge la raccomandazione che un membro supplente sia riservato anche alla rappresentanza sindacale dei lavoratori dell'agricoltura.

Seguono (articoli fino al 19) altre norme circa la costituzione delle Commissioni e del Collegio dei periti catastali che assiste la presidenza della Commissione centrale.

I compiti delle Commissioni sono regolati dagli articoli dal 20 al 24 del disegno. Le Commissioni dei tre gradi conservano le tradizionali loro funzioni, finora adempiute quanto al catasto dei terreni; senonchè tali funzioni sono parallelamente attribuite anche pel nuovo catasto edilizio urbano. Inoltre, e per entrambi i catasti, ogni altra controversia fra Amministrazione catastale e possessori è demandata in prima istanza alle Commissioni comunali, ed in appello a quelle provinciali; restando il ricorso alla centrale soltanto per violazione di legge e per questioni di massima. Analogamente è demandata alle Commissioni comunali e provinciali la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in materia

di imposte terreni, fabbricati e reddito agrario — come è noto, dopo la revisione degli estimi del catasto terreni, questo contiene anche le tariffe del reddito agrario — e salvo il ricorso alla Commissione centrale nei casi contemplati dalla legge.

Tuttavia (articolo 23) per le controversie di carattere esclusivamente soggettivo, rimane ferma la competenza delle Commissioni amministrative delle imposte dirette, di cui alla legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

L'insieme del disegno di legge è armonico e preciso. Con questo si compie un deciso passo per il migliore funzionamento, nell'interesse dell'Amministrazione e dei possessori e contribuenti, nella delicata materia di cui si tratta.

Raccomanda, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

CAPRI CRUCIANI ricorda che un grave inconveniente nel funzionamento delle Commissioni censuarie era in passato costituito dalle frequentissime assenze dei componenti, specialmente per le Commissioni comunali. Si è ovviato a tale inconveniente chiamando a farne parte le rappresentanze sindacali, le quali sicuramente interverranno.

Tuttavia, per evitare che l'inconveniente abbia a ripetersi per l'avvenire, propone che si raddoppi la pena pecuniaria prevista nell'articolo 28 per i componenti che non intervengono alle adunanze, portandola a lire 50 fino a lire 200.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta la proposta che un membro supplente della prima sezione della Commissione centrale sia designato dalla Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura.

Accetta inoltre la proposta che sia portata a lire 50 fino a lire 200 la pena pecuniaria per i membri che non intervengono alle adunanze.

PRESIDENTE. All'articolo 6, primo comma, bisogna, di conseguenza, sostituire la parola: « sei », con: « sette » e alla lettera *h*) del terzo comma bisogna aggiungere, dopo le parole: « un membro effettivo », le altre: « ed uno supplente ».

Inoltre all'articolo 28 le parole: « da lire 25 a lire 100 », devono essere sostituite con le altre: « da lire 50 a lire 200 ».

Pone ai voti gli articoli del disegno di legge, con le modificazioni accettate dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Integrazione della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, nel senso di attribuire alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di riassumere temporaneamente, entro determinati limiti, personale pensionato. (2232)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*. Con l'attuale disegno di legge si cerca di rimediare alle difficoltà determinatesi presso varie Amministrazioni dello Stato in dipendenza della deficienza numerica del personale, sia per richiamo alle armi, sia per vacanze verificatesi nei ruoli. Perciò si dà facoltà alle Amministrazioni dello Stato di riassumere in servizio il personale pensionato, quando le vacanze superino il 5 per cento dei posti di ciascun ruolo. Naturalmente è previsto che questo personale debba essere licenziato al ritorno dei richiamati alle armi e quando saranno riaperti i concorsi.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, che ripristina la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, o mediante accredito in conto corrente presso la Banca d'Italia, limitatamente alla persona medesima. (2236)

BRIZI, *Relatore*, premette il fine antiinflazionista del decreto-legge, che ritorna su un recente provvedimento del 13 giugno 1942-XX.

Difatti, col Regio decreto-legge n. 684, si erano allora sospesi due modi comuni di pagamento dei titoli di spesa delle Amministrazioni pubbliche. Il primo, con la commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore del creditore. Il secondo, mediante accredito in conto corrente presso di essa, così a nome del creditore, come a nome di un istituto di credito designato da lui.

Quella sospensione trasse motivo dalle note difficoltà di cassa del periodo attuale, che infatti questi modi di pagamento del tempo normale tolgono all'Erario la comodità della giacenza delle somme dovute. Naturalmente, la Finanza aveva anche prevista una certa influenza sfavorevole sulla circolazione; ma allora, tutto calcolato, ritenne predominante il fine di mitigare le difficoltà di cassa.

Però ora l'aumento di circolazione sopravvenuto di recente anche per il rimborso dei buoni del Tesoro ordinari, ha consigliato di ripristinare la facoltà di pagare con i due modi anzidetti. Ed a questo ripristino provvede il decreto-legge in esame.

Unica eccezione resta che il modo dell'accredito si limiterà al solo nome del creditore. Ciò perchè accreditare anche a nome di istituti di credito da lui designati, se influirebbe bene sulla circolazione, d'altro lato darebbe oneri di interessi allo Stato, in quanto tali istituti riverserebbero in conto corrente col Tesoro.

Esprime, concludendo, avviso favorevole alla conversione in legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Autorizzazione al Ministro per l'Africa Italiana ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato guerra. (2221)

ART. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di milioni 1,200.

ART. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1011, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dallo stato di guerra. (2201)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 agosto 1942-XX n. 1011, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2220)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e degli scambi e le valute per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dei Patrimoni riuniti ex economici e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 4.

È autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 delle somme seguenti per fronteggiare le esigenze sottoindicate:

Ministero delle finanze:

lire 400,000 per spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella prima applicazione dell'imposta complementare progressiva;

Ministero per gli scambi e le valute:

lire 300,000 per le spese relative alle operazioni di conversione in nominativi dei titoli azionari al portatore emessi da Società aventi sede nel Regno e circolanti all'estero.

ART. 5.

È elevata di lire 1,500,000 l'assegnazione straordinaria stabilita per l'esercizio finanziario 1942-43 a favore dell'Istituto Centrale di statistica con l'articolo 9 della legge 23 giugno 1942-XX, n. 695.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Il contributo straordinario da corrispondere al Comune di Palermo nell'esercizio finanziario 1942-43 ai termini dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1816, modificato con l'articolo 8 della legge 16 marzo 1942-XX, n. 243, è elevato a lire 37,500,000, rimanendo in corrispondenza soppresso lo stanziamento di lire 25,000,000 previsto dalla citata legge n. 1816 per l'esercizio finanziario 1943-44.

Il suindicato contributo potrà essere utilizzato anche per la sistemazione del bilancio di detto Comune per l'esercizio 1941.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 7.

Il contributo da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, ai termini dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, per i maggiori oneri dipendenti dai miglioramenti economici al personale, è stabilito per l'esercizio finanziario 1942-43 in lire 6,000,000.

ART. 8.

È autorizzata la spesa di lire 2,900,000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per i lavori di adattamento della Casina dei Principi nella Reggia di Capodimonte in Napoli, da destinare a residenza dell'Altezza Reale la Duchessa d'Aosta vedova.

ART. 9.

È aumentata di lire 9,114,000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo

stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942-XX, n. 1140, è modificato come segue:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle Aziende dello Stato con ordinamento autonomo, fatta eccezione per quanto concerne le forniture di carta, buste, cartoni e lavori di stampa ».

ART. 11.

È autorizzata l'assegnazione di un contributo straordinario di lire 1,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1942-43 e 1943-44 a favore dell'Ente Teatrale Italiano.

Con decreti del Ministro per le finanze verranno introdotte le variazioni occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare.

ART. 12.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare la somma di lire 30,000,000 dall'avanzo di gestione dell'esercizio 1941-42 per versarla al Tesoro a scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione ed il completamento della rete telefonica nazionale.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

In aumento:

Capitolo n. 147. — Rimborsio, da aziende autonome delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	L.	355,000 —
Capitolo n. 148. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze .	»	170,000 —
Capitolo n. 149. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	»	511,931 —
		1,036,931 —
Totale . . .	L.	1,036,931 —

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 41. — Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti, ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	L.	200,000 —
Capitolo n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	7,000 —
Capitolo n. 49. — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato).	»	300,000 —
Capitolo n. 50. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	650,000 —
Capitolo n. 52. — Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato	»	50,000 —
Capitolo n. 76. — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	40,000 —
Capitolo n. 116. — Spese per gli impianti dei campi di tiro, ecc. (M. V. S. N.)	»	40,000 —
Capitolo n. 128. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	80,000 —
Capitolo n. 129. — Indennità per missioni e traslochi, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	90,000 —
Capitolo n. 133. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc.	»	85,000 —
Capitolo n. 161. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	2,900,000 —
Capitolo n. 164. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 165. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	15,000,000 —
<i>Da riportarsi . . .</i>	L.	19,492,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 19,492,000 —
Capitolo n. 170. — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 171. — Indennità per missioni e traslochi, ecc.	»	1,600,000 —
Capitolo n. 210. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 232. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza. . .	»	94,300 —
Capitolo n. 258. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie, ecc. (Tasse)	»	100,000 —
Capitolo n. 302. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 308. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 314. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Imposte dirette)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 328. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane). . . .	»	250,000 —
Capitolo n. 337. — Indennità di giro per ispezioni, ecc. (Dogane) . . .	»	800 —
Capitolo n. 348. — Indennità di soggiorno, ecc. (Dogane-Albania) . . .	»	300,000 —
Capitolo n. 366. — Spese per la beneficenza romana	»	2,800,000 —
Capitolo n. 426. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	»	1,500,000 —
Capitolo n. 463-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per il funzionamento della Commissione speciale di cui all'articolo 2 della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, recante modifiche alle disposizioni relative al blocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare	»	200,000 —
Capitolo n. 498-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella prima applicazione dell'imposta complementare progressiva	»	400,000 —
Capitolo n. 579 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Retribuzioni al personale non di ruolo addetto al servizio speciale riservato	»	1,000,000 —
Capitolo n. 691 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Premi di operosità, ecc. per prestazioni straordinarie rese per lavori inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per la istituzione del servizio di razionamento dei consumi	»	40,000 —
Capitolo n. 706 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale delle Dogane ed imposte indirette . . .	»	500,000 —
Capitolo n. 710 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese, ecc. per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 711 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1942-43.	»	179,541 —
	*Totale degli aumenti . . .	L. 30,986,641 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 98. — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	L.	500,000 —
Capitolo n. 112. — Spese per il personale, ecc. della Milizia contraerei, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 114. — Spese per il personale, ecc. della Milizia artiglieria marittima, ecc.	»	10,000,000 —
Capitolo n. 149. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime .	»	2,000,000 —
Capitolo n. 160. — Personale di ragioneria, ecc. Stipendi, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 237. — Personale di ruolo degli uffici esterni — Stipendi, ecc.	»	2,000,000 —
	Da riportarsi . . .	L. 17,500,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L.	17,500,000 —
Capitolo n. 267. — Quota del 90 per cento, ecc. sui canoni che i Comuni, ecc. sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento, ecc.	»		2,000,000 —
Capitolo n. 323. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane, ecc. Stipendi, ecc.	»		1,000,000 —
Capitolo n. 344. — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	»		30,000,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>50,500,000 —</u>

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	L.	89,000 —	
Capitolo n. 32. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	35,000 —	
Capitolo n. 36. — Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria, ecc.	»	511,391 —	
Capitolo n. 42. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc.	»	225,000 —	
Capitolo n. 48. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	15,500,000 —	
Capitolo n. 49. — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc.	»	5,000,000 —	
Capitolo n. 62 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese per l'acquisto di immobili, ecc.	»	160,575 —	
	Totale degli aumenti . . .	L.	<u>21,520,966 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 23- <i>bis</i> . — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari della Dalmazia, ecc.	L.	59,000 —	
Capitolo n. 32- <i>bis</i> . — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc. nel territorio della Dalmazia, ecc.	»	35,000 —	
Capitolo n. 42- <i>bis</i> . — Affitto, ecc. ed altre spese per i locali degli uffici giudiziari della Dalmazia, ecc.	»	225,000 —	
Capitolo n. 48- <i>bis</i> . — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. nel territorio della Dalmazia, ecc.	»	500,000 —	
Capitolo n. 52. — Spese di riparazione, ecc. degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena.	»	160,575 —	
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>979,575 —</u>

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria, ecc.	L.	200 000 —	
Capitolo n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	2,000,000 —	
Capitolo n. 137 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero	»	80,000 —	
	Totale degli aumenti . . .	L.	<u>2,280,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 75. — Spese per i servizi del telegrafo, ecc. (Albania) . . .	L.	500,000 —
Capitolo n. 77. — Spese, ecc. per il servizio sanitario (Albania) . . .	»	1,000,000 —
Capitolo n. 81. — Stipendi ed assegni fissi al personale italiano, ecc. delle scuole in Albania	»	500,000 —
Capitolo n. 104. — Spese per il rimpatrio degli italiani all'estero, ecc. . .	»	80,000 —
		<hr/>
Totale delle diminuzioni	L.	2,080,000 —
		<hr/> <hr/>

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale ecc.	L.	715,000 —
		<hr/> <hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nella Libia, ecc.	L.	715,000 —
		<hr/> <hr/>

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 45 (*aggiunto*). — Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa Italiana.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 21 (<i>modificata la denominazione</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi	L.	400,000 —
Capitolo n. 79. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	»	80,000 —
Capitolo n. 87. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»	80,103 —
Capitolo n. 94. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici industriali, ecc.	»	798,716 —
Capitolo n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc.	»	449,241 —
Capitolo n. 101. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, ecc.	»	22,625 —
Capitolo n. 128. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 130. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	600,000 —
Capitolo n. 146. — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 158. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 219 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi istituti universitari in corrispettivo delle tasse e soprattasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose, ecc.	»	393,520 —
		<hr/>
Totale degli aumenti	L.	3,514,205 —
		<hr/> <hr/>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 125. — Biblioteche governative, ecc.; spese per gli uffici, ecc.	L.	150,000 —
Capitolo n. 147. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	552,772 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>702,772 —</u>

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ai Prefetti, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 9. — Fitti e canoni	»	442,000 —
Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 23. — Spese per le statistiche, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 38. — Spese per il funzionamento dell'ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 39. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 67. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Armamento, vestiario, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 92. — Retribuzioni ed indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc.	»	4,000,000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>11,132,000 —</u>

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 111. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di lavori di protezione anti-aerea, per i servizi relativi alla protezione stessa, nonché per l'apprestamento di locali per il ricovero di persone danneggiate da incursioni aeree.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 22. — Genio civile — Spese d'ufficio	L.	350,000 —
Capitolo n. 65. — Spese casuali ed impreviste, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 67. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti.	»	500,000 —
Capitolo n. 90. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasporto ecc. (Strade ferrate)	»	200,000 —
Capitolo n. 92. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (Strade ferrate)	»	100,000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>1,250,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 54. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Retribuzione giornaliera	L.	<u>900,000 —</u>
--	----	------------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 76. — Personale avventizio — Retribuzioni, ecc.	L.	280,000 —
Capitolo n. 82. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc.	»	38,830 —
Totale degli aumenti		L. 318,830 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marit- timi, ecc.	L.	15,000,000 —
Capitolo n. 94. — Premi per l'acquisto di autoveicoli, ecc. per il funzio- namento esclusivo a gassogeno, ecc.	»	500,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 15,500,000 —

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 43 — Spese per il Dopolavoro, ecc.	L.	100,000 —
--	----	-----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 36. — Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 66. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra.	»	3,000,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 3,100,000 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	2,100,000 —
Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. »	»	120,000 —
Capitolo n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Mili- zia, ecc.	»	116,770 —
Capitolo n. 60. — Concorsi a premi, ecc., spese per combattere la malaria »	»	3,000,000 —
Capitolo n. 63. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . »	»	200,000 —
Totale degli aumenti		L. 5,536,770 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 79. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	L.	500,000 —
Capitolo n. 110. — Sovvenzioni per l'acquisto ecc., di magazzini ed impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 146. — Somme da erogare, ecc., per spese relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	320,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>1,320,000 —</u>

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi, ecc.	L.	800,000 —
Capitolo n. 25. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc.	»	350,000 —
Capitolo n. 26. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 92 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	400,000 —
Totale	L.	<u>1,650,000 —</u>

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

In aumento:

Capitolo n. 37-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese relative alle operazioni di conversione in nominativi dei titoli azionari al portatore emessi da Società aventi sede nel Regno e circolanti all'estero	L.	<u>300,000 —</u>
--	----	------------------

TABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43

1. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Assegni al Clero del Pantheon	L.	18,000 —
Capitolo n. 25 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spesa per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto	»	130,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>148,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	L.	130,000 —
Capitolo n. 19. — Fondo di riserva per le spese imprevedute	»	18,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 148,000 —

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	24,333,000 —
Capitolo n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 10. — Telegrafi	»	10,000,000 —
Capitolo n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali	»	1,674,306.60
Totale		L. 36,407,306.60

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri postali, ecc.	L.	3,600,000 —
Capitolo n. 38. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	90,000 —
Capitolo n. 40. — Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali e utensili ad uso della posta, ecc.	»	21,051,000 —
Capitolo n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 44. — (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma a Piazza Leonardo da Vinci (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	»	30,000 —
Capitolo n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali si sia verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc.	»	1,644,306.60
Capitolo n. 56. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici fono-telegrafici comunali, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 73. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	1,825,000 —
Capitolo n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa, ecc.	»	355,000 —
Capitolo n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 89. — Spese casuali	»	30,000 —
Capitolo n. 103. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	82,000 —
Capitolo n. 112 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese per acquisto di materiali per l'esercizio del cavo Siracusa-Bengasi, ecc.	»	1,300,000 —
Totale		L. 36,407,306.60

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONIb) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 54. — Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla « Italcable - servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni » (Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 925).

Capitolo n. 57. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Spese per fotografie ed acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee. Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrisponderci una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree, spese di locomozioni e spese di assicurazione degli autoveicoli contro il rischio delle responsabilità civili per danni a terzi - Spese di illuminazione, e acqua per casotti - Raccordo di cavi telegrafici.

Capitolo n. 99. — Versamento al Tesoro delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla « Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici - Società per azioni », per la cessione del Centro radio-telegrafico di Torrenova fornito dalla Germania in conto debiti di guerra (8^a delle 40 annualità).

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2229)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, della cultura popolare e degli scambi e delle valute per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Azienda autonoma statale della strada e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 4.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1942-43,

della somma di lire 7,000,000 per lavori di completamento dell'edificio sede delle istituzioni scolastiche italiane in Sofia.

ART. 5.

È autorizzata l'assegnazione di un contributo dello Stato di lire 1,700,000 a favore dell'ospedale per bambini « Lina Ravaschieri » di Napoli, per lavori di ripristino del fabbricato sede dell'ospedale stesso e degli impianti scientifici.

La somma suddetta verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1942-43 e di lire 500,000 in ciascuno degli esercizi 1943-44 e 1944-45.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

È autorizzata la spesa di lire 330,000, da stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, in ragione di lire 66,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1942-43 al 1946-47, per l'acquisto di uno stabile in Firenze da destinare ai servizi della biblioteca Marucelliana.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, entro i seguenti importi per fronteggiare le esigenze sottosegnate:

lire 730,000, per lavori relativi all'ampliamento della sede della scuola di appli-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

cazione della Regia aeronautica in Firenze, in aggiunta alle somme già autorizzate per i lavori medesimi;

lire 320,000 per ulteriori occorrenze relative all'adattamento dello stabile in Firenze da adibire a caserma di quel Battaglione mobile di polizia.

ART. 8.

È aumentata di ulteriori lire 8,442,500 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio

finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

ART. 9.

In relazione agli avanzi di gestione accertati per le autostrade a partire dal 1° luglio 1938-XVI, è autorizzato il versamento di lire 800,000 all'Azienda autonoma statale della strada, per provvedere ad urgenti lavori di manutenzione delle autostrade stesse.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

In aumento:

Capitolo n. 146. — Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo dell'Africa italiana, ecc. . . .	L.	634,498 —
Capitolo n. 147. — Rimborso da aziende autonome, delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	»	5,500,000 —
Capitolo n. 162. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, ecc.	»	5,260,500 —
Capitolo n. 386. — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'Africa italiana, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc. . .	»	50,000,000 —
Totale	L.	<u>61,394,998 —</u>

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	4,000 —
Capitolo n. 49. — Premi di operosità e rendimento, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	600,000 —
Capitolo n. 50. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 52. — Assegni fissi per spese d'ufficio per il Servizio speciale riservato	»	100,000 —
Capitolo n. 64. — Sussidi al personale, ecc. (Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra)	»	15,000 —
Capitolo n. 66. — Spese casuali (Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra)	»	100,000 —
Da riportarsi	L.	<u>1,819,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Ripporto . . .</i>	L.	1,819,000 —
Capitolo n. 101. — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M. V. S. N.).	»		700,000 —
Capitolo n. 103. — Spese per l'ufficio storico e per i servizi di stampa e propaganda (M. V. S. N.).	»		100,000 —
Capitolo n. 104. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M. V. S. N.)	»		1,500,000 —
Capitolo n. 105. — Provvista e manutenzione di mobili di ufficio, ecc. (M. V. S. N.)	»		700,000 —
Capitolo n. 106. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali, ecc. (M. V. S. N.)	»		550,000 —
Capitolo n. 111. — Trasporti vari, ecc. (M. V. S. N.)	»		500,000 —
Capitolo n. 116. — Spese per gli impianti dei campi di tiro, ecc. (M. V. S. N.)	»		11,935 —
Capitolo n. 126. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»		300,000 —
Capitolo n. 128. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»		20,000 —
Capitolo n. 157. — Fitto di locali e di aree per le Amministrazioni centrali, ecc.	»		250,000 —
Capitolo n. 167. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»		15,000 —
Capitolo n. 198. — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc.	»		1,000,000 —
Capitolo n. 199. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc.	»		4,500,000 —
Capitolo n. 308. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»		100,000 —
Capitolo n. 417- <i>quinquies</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Premi di operosità e rendimento al personale addetto ai lavori dell'Ufficio anagrafe nazionale e del Centro sperimentale di coordinamento anagrafico di cui all'articolo 7 della legge 14 febbraio 1941-XIX, n. 60	»		50,000 —
Capitolo n. 440 (<i>modificata la denominazione</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nel territorio della Dalmazia.	»		300,000 —
Capitolo n. 443. — Spese di rappresentanza (Governo della Dalmazia)	»		50,000 —
Capitolo n. 446. — Spese d'impianto della sede di governo (Governo della Dalmazia)	»		650,000 —
Capitolo n. 464-VII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per la rinnovazione dei titoli nominativi del consolidato 3.50 per cento 1906	»		1,100,000 —
Capitolo n. 464-VIII (<i>di nuova istituzione</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla rinnovazione dei titoli nominativi del consolidato 3.50 per cento 1906	»		400,000 —
Capitolo n. 525. — Quote di capitale comprese nella annualità di ammortamento, ecc. relativa ai mutui concessi al Comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, ecc.	»		3,176 —
Capitolo n. 711 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1942-43	»		69,732 —
	Totale degli aumenti . . .	L.	14,688,843 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 494. — Interessi da corrispondere al Banco di Napoli nelle rate di estinzione, ecc. ai mutui concessi al Comune di Campobasso per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, ecc.	L.	3,176 —	
Capitolo n. 603 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Spese per i cimiteri di guerra, ecc.	»	4,000 —	
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	7,176 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 214-bis. — Premi di operosità e di rendimento ai componenti le Commissioni di archivio del lotto ed al personale delle Intendenze di finanza per servizi e prestazioni rese nell'interesse dell'Amministrazione del lotto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Capitolo n. 6. — Indennità di tramutamento e di missione, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 59 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1942-43	»	567,665 —
Totale	L.	<u>667,665 —</u>

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Capitolo n. 13. — Premi di operosità agli impiegati, ecc. per il servizio di cifra, ecc.	L.	250,000 —
Capitolo n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi.	»	50,000 —
Capitolo n. 62. — Istituti di istruzione, ecc. aventi carattere internazionale.	»	200,000 —
Capitolo n. 166 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	»	7,000,000 —
Totale	L.	<u>7,500,000 —</u>

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Sussidi al personale, ecc.	L.	35,000 —
Capitolo n. 10. — Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	»	35,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	40,000 —
Capitolo n. 22. — Museo dell'Africa italiana - Manutenzione del palazzo sede del Museo, ecc.	»	634,498 —
Totale degli aumenti	L.	<u>744.498 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili, ecc.	L.	<u>110.000 —</u>
---	----	------------------

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Indennità e diarie a membri di consigli, giunte e commissioni, ecc.	L.	3,500,000 —
Capitolo n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie	»	976,600 —
Capitolo n. 16. — Spese casuali	»	75.000 —
Capitolo n. 26. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	<u>117,203,075 —</u>
<i>Da riportarsi</i>	L.	<u>121,754,675 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 121,754,675 —
Capitolo n. 51. — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico, ecc.	»	4,800,000 —
Capitolo n. 52. — Fondo destinato alle spese dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, ecc.	»	385,000 —
Capitolo n. 94. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie istituti tecnici, ecc.	»	5,010,280 —
Capitolo n. 130. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 144. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici, ecc.	»	262,500 —
Capitolo n. 179. — Retribuzioni, ecc. ai docenti di cultura militare, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 209 (<i>aggiunto - in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1942-43	»	1,000,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. <u>134,232,455 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 47. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	L.	300,000 —
Capitolo n. 49. — Spese per le retribuzioni ed indennità al personale insegnante. Quota a carico dello Stato del contributo al Monte Pensioni	»	44,613,075 —
Capitolo n. 56. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione. Compensi eventuali al personale di segreteria, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 60. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 62. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 64. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 79. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	»	7,260 —
Capitolo n. 81. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 105. — Regie scuole e Regie corsi secondari di avviamento professionale. Concorsi e sussidi, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 127. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 147. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	130,000 —
Capitolo n. 165. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 187. — Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc.	»	72,590,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. <u>118,320,335 —</u>

MINISTERO DELL' INTERNO.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	L.	1,000,000 —
Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	55,000 —
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale, ecc. Elargizioni alle famiglie dei funzionari, ecc. vittime del dovere, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	650,000 —
	<i>Da riportarsi . . .</i>	L. 1,805,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 1,805,000 —
Capitolo n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	3,700,000 —
Capitolo n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 23. — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione, ecc.	»	126,200 —
Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 67. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza — Armamento — Vestiario, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 70. — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 71. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 73. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 76. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la scuola tecnica di polizia, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 78. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 84. — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 86. — Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 88. — Spese per il servizio di investigazione politica	»	1,560,500 —
Capitolo n. 99. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	63,700 —
Capitolo n. 111-ix. — Somma da erogare per contributi a favore dei comuni dei territori annessi alla provincia del Carnaro	»	1,850,000 —
Capitolo n. 148 (<i>aggiunto — in conto competenza</i>). — Spese per la pubblicazione nazionale dei carteggi del Conte di Cavour	»	15,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 22,670,400 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 111-septies. — Somma da erogare per spese di ospitalità, ecc. nei territori annessi alla provincia del Carnaro (<i>soppresso</i>)	L.	1,850,000 —
---	----	-------------

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 10. — Sussidi al personale, ecc.	L.	80,000 —
Capitolo n. 126. — Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 139. — Somme da erogare per opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia, ecc.	»	20,000,000 —
Capitolo n. 140. — Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, ecc.	»	10,000,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 33,080,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 132. — Somme da erogare per concorsi agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari, ecc.	L.	15,000,000 —
Capitolo n. 135. — Somme da erogare per acquedotti, opere igieniche e sanitarie, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 137. — Somme da erogare per gli acquedotti della Sicilia, ecc.	»	15,000,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 33,000,000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Sussidi agli impiegati, ecc.	L.	15,000 —
Capitolo n. 5. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 51. — Fitti e canoni	»	340,000 —
Capitolo n. 92. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . .	»	800,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 1,165,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc.	L.	10,000,000 —
Capitolo n. 68. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie, ecc.	»	340,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 10,340,000 —

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 45. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	L.	2,000,000 —
Capitolo n. 46. — Spese per risarcimento di danni, ecc.	»	2,200,000 —
Capitolo n. 58. — Premi per invenzioni, lavori, ecc.	»	121,000 —
Totale degli aumenti . . .		L. 4,321,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 36. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	L.	85,000 —
Capitolo n. 37. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc.	»	12,000 —
Capitolo n. 40. — Servizio chimico militare. - Spese per studi, ecc. .	»	20,000 —
Capitolo n. 60. — Difesa contraerei - Provvista e manutenzione ordinaria di materiali, ecc.	»	5,004,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 5,121,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 40. — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	14,000 —
Capitolo n. 82. — Fondo scorta per le Regie navi e per i corpi e gli enti a terra della Regia marina, ecc.	»	50,000,000 —
Totale degli aumenti		L. 50,014,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 50. — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc.	L.	60,000 —
Capitolo n. 55. — Difese marittime e costiere — Armi, ecc.	»	14,000 —
Capitolo n. 57. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc.	»	30,000,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 30,074,000 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

In aumento:

Capitolo n. 20. — Contributi ad enti ed uffici internazionali, ecc.	L.	120,000 —
---	----	-----------

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE.

In aumento:

Capitolo n. 3. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 5. — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	»	700,000 —
Capitolo n. 26. — Fitto di locali, ecc. (Addetti stampa all'estero)	»	150,000 —
Capitolo n. 28. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornali- stiche, ecc.	»	441,200 —
Capitolo n. 31. — Spese per la propaganda	»	2,500,000 —
Capitolo n. 32. — Spese occorrenti per l'attuazione di studi sulla razza	»	100,000 —
Capitolo n. 44. — Spese per la radiodiffusione e la televisione	»	1,000,000 —
Totale		L. 4,991,200 —

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

In aumento:

Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	300,000 —
---	----	-----------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 15. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa destinato a sede del Comando generale del Corpo	L.	70,000 —
---	----	----------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 19. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	L.	70,000 —
---	----	----------

2. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA.

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 8. — Ritenute erariali e varie — Quota a carico del personale per assicurazioni	L.	10,000 —
Articolo n. 9 (<i>modificata la denominazione</i>). — Reintegrazione delle anticipazioni concesse al cassiere economo ed al dirigente l'Azienda agraria per le spese consentite dal regolamento	»	2,000 —
Totale	L.	12,000 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Articolo n. 2. — Quota a carico dell'Istituto agronomico della spesa per assicurazioni al personale, ecc.	L.	2,000 —
Articolo n. 3. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	30,000 —
Articolo n. 15. — Versamento delle ritenute erariali e varie, ecc.	»	10,000 —
Articolo n. 16 (<i>modificata la denominazione</i>). — Anticipazione al cassiere economo ed al dirigente l'Azienda agraria per le spese consentite dal regolamento	»	2,000 —
Totale	L.	44,000 —

b) *In diminuzione:*

Articolo n. 11. — Spese impreviste	L.	32,000 —
--	----	----------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

SPESA.

Modifiche di denominazioni:

- Capitolo n. 40. — Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie — Costruzione di ponti — Spese a carico del fondo di cui all'articolo 4, terzo alinea, della legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per la costruzione di case cantoniere.
- Capitolo n. 41. — Lavori di sistemazioni generali, di miglioramento della rete delle strade statali e costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105).

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta — lettere e dei pacchi.	L.	4,556,333.50
Capitolo n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafico e penali inflitte ai ricevitori, ecc.	»	125,000 —
Capitolo n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	500,000 —
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	10,000,000 —
Totale	L.	15,181,333.50

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	L.	1,600,000 —
Capitolo n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	»	140,000 —
Capitolo n. 17. — Versamento all'Istituto « Costanzo Ciano » per postelegrafonici dell'importo delle ammende, ecc.	»	125,000 —
Capitolo n. 41. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione della carte valori postali, ecc.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 62-bis (di nuova istituzione). — Spese per l'esercizio del radio-collegamento Roma-Atene	»	1,320,000 —
Capitolo n. 74. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 78. — Imposte erariali, sovrimposte comunali e provinciali e contributi locali vari gravanti sugli stabili, ecc.	»	2,436,333.50
Capitolo n. 81. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 86. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramvai, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 87. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, la vecchiaia, ecc.	»	3,500,000 —
Totale	L.	15,181,333.50

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1030, concernente maggior assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2207)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1030, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1942-XX, n. 1032, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2208)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 agosto 1942-XX, n. 1032, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizza l'emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni. (2063-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, con nuovo titolo e testo, come segue: «Emissione di buoni quinquennali del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni».

ART. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emettere alla pari, senza limiti di importo, una serie speciale di buoni del Tesoro, nominativi, senza premio, rimborsabili entro il 1° luglio 1947-XXV, fruttanti l'interesse annuo di lire tre per ogni cento lire di capitale nominale a partire dal 1° luglio 1942-XX, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile a rate semestrali posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

I buoni di cui al comma precedente non possono essere trasferiti, se non per causa di morte delle persone fisiche, ovvero per scioglimento e fusione di società ed enti, intestatari dei titoli stessi, nè possono essere sequestrati o sottoposti ad ipoteche e vincoli o formare oggetto di operazioni di anticipazione o di costituzione di depositi cauzionali.

Gli interessi dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto possono essere distribuiti ai soci in aggiunta al limite massimo del dividendo ripartibile ed in esenzione dell'imposta cedolare.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le modalità di sottoscrizione e le caratteristiche dei titoli da emettersi in base al presente decreto e sarà provveduto alle variazioni da introdursi nei bilanci dell'entrata e della spesa, in dipendenza del decreto stesso.

ART. 2.

Le ricevute, i certificati provvisori ed i titoli definitivi da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo e di concessioni governative.

Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione di emissione di buoni quinquennali, di cui al primo comma dell'articolo 1, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa, e, ove ne occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in esenzione delle tasse postali, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tale uopo stabilite.

ART. 3.

È fatto obbligo alle società di cui ai Capi da III a VII del titolo V del Libro del lavoro del Codice civile, che saranno costituite dopo la pubblicazione del presente decreto, di investire nei buoni di cui all'articolo 1, una somma pari al 20 per cento del loro capitale versato in numerario.

L'investimento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito dell'atto costitutivo, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e, per i versamenti successivi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per i medesimi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova società, le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti in numerario di nuovo capitale.

ART. 4.

Le società di cui ai Capi da III a VII del titolo V del Libro del lavoro che intendano, dopo la pubblicazione del presente decreto, procedere ad aumenti di capitale con versamenti in numerario, anche se deliberati e autorizzati precedentemente, devono emettere le nuove azioni con un sopraprezzo da imputare a riserva, pari alla differenza tra il valore nominale ed il valore di mercato determinato in base alla media dei prezzi di compenso delle azioni nelle varie borse del Regno alla fine del mese antecedente alla data della deliberazione assembleare dell'aumento di capitale, diminuito di uno scarto massimo del 10 per cento.

Le società stesse debbono inoltre investire nei buoni del Tesoro di cui all'articolo 1, un importo pari al 20 per cento delle somme che ad esse saranno versate per l'aumento del capitale dai sottoscrittori o dai soci, compreso il sopraprezzo delle azioni di cui al comma precedente.

L'investimento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle somme dovute dai sottoscrittori o dai soci.

ART. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, nel caso in cui le azioni non siano quotate in borsa, come pure nel caso in cui, pur essendo quotate in borsa, non abbiano riportato, nell'anno in cui ha luogo l'emissione, contrattazione in borsa a contanti o a termine o abbiano riportato contrattazioni che a parere insindacabile del Ministero delle finanze, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, il sopraprezzo sarà determinato dalla differenza fra il valore nominale delle azioni e quello risultante da apposita valutazione dei titoli, da effettuarsi, con riferimento al mese che precede quello in cui ha avuto luogo la deliberazione dello aumento del capitale, a norma del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, diminuito di uno scarto massimo del 10 per cento.

ART. 6.

Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano agli aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni di società ed in occasione di queste, a condizione che l'aumento non sia superiore alla somma del capitale delle società fuse o incorporate. Qualora la fusione o la concentrazione abbia luogo mediante assegnazione, in opzione, da parte della società incorporante, ai propri azionisti, di azioni delle società da incorporare, tale assegnazione è soggetta alla imposta sul plusvalore e alla sovrimposta di negoziazione di cui al testo unico approvato con Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Nei casi di cui all'articolo 5 per l'applicazione di detti tributi, si assume come valore di cessione quello risultante da apposita valutazione dei titoli da effettuarsi, con riferimento al mese che precede quello in cui ha avuto luogo la deliberazione dell'aumento del capitale, a norma del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Nei casi di cui al comma precedente, l'ultima valutazione definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione da assumere come valore di riferimento nell'ipotesi prevista dalla lettera b) dell'articolo 10 del testo unico approvato con Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, non può essere posteriore a quella del 1940 agli effetti dell'imposta di negoziazione per l'anno 1941.

ART. 7.

Sono vietati i passaggi, sotto qualsiasi forma, di riserve a capitale e la distribuzione di azioni o altre attività sociali a titolo parzialmente o totalmente gratuito.

ART. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli aumenti di capitale fino a concorrenza dell'ammontare delle somme impiegate:

a) per concorrere agli aumenti di capitale di altre società italiane in proporzione delle partecipazioni che la società, che aumenta il proprio capitale, avesse nelle società medesime, giusta le risultanze dello ultimo bilancio;

b) per reintegrare svalutazioni del capitale deliberate dopo il 10 giugno 1940-XVIII, allo scopo di sanare perdite patrimoniali.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sono inoltre esenti dagli obblighi imposti dal presente decreto gli aumenti di capitale deliberati, a sensi degli articoli 30 e 31 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito dalla legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, nel termine fissato dallo articolo 3 della legge 18 aprile 1941-XIX, n. 277.

ART. 9.

È in facoltà del Ministro delle finanze di disporre, con suo decreto, nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, ricorrano particolari ragioni che giustificano una deroga alle disposizioni del presente decreto relativamente alla costituzione di società o di aumenti di capitale interessanti la produzione bellica, su attestazione del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, che gli investimenti in buoni del Tesoro previsti dagli articoli precedenti siano sostituiti dal versamento di una somma corrispondente in un conto fruttifero vincolato presso la Regia tesoreria.

La Regia Tesoreria è autorizzata a ricevere le somme relative ed a corrispondere su di esse l'interesse annuo del 3 per cento, netto dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile alla fine di ciascun anno solare.

Con lo stesso decreto, di cui al comma 1^o, il Ministro delle finanze stabilirà le condizioni, le modalità ed i termini per lo svincolo dei depositi previsti dal presente articolo.

ART. 10.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle società cooperative che abbiano un capitale superiore ai cinque milioni.

ART. 11.

Le società che non provvederanno ad effettuare gli investimenti prescritti dal presente decreto nei termini stabiliti, dovranno pagare gli interessi di mora, in misura del 7 per cento in ragione d'anno.

Contro le società inadempienti si agirà con la procedura stabilita per la riscossione dei tributi erariali.

Il Ministro delle finanze stabilirà, con suo decreto, la data con cui il presente provvedimento cesserà di aver vigore, data che sarà compresa entro un anno dalla dichiarazione di cessazione dello stato di guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti di beneficenza. (2188-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, *col seguente nuovo titolo*: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti morali italiani legalmente riconosciuti », e con l'aggiunta, dopo l'articolo 2, del seguente

ART. 3.

Le disposizioni, di cui all'articolo 1, si estendono alle donazioni di titoli azionari in favore degli enti in esso contemplati, avvenute prima dell'emanazione del presente decreto, quando non siano ancora state perfezionate con la prescritta autorizzazione governativa alla loro accettazione.

L'ultimo articolo diventa articolo 4.

Regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra. (2195)

ART. 1.

È costituita una Commissione incaricata di pronunziarsi sui prezzi di aggiudicazione delle forniture, delle opere e delle costruzioni, d'importo non inferiore a lire 3,000,000 occorrenti:

a) alle Amministrazioni del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronau-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato;

b) ai servizi speciali creati per la guerra, previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, e agli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce;

c) a ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra e da determinarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle finanze.

È in facoltà del Ministro di chiedere che la Commissione si pronunzi sui prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni per le amministrazioni e gli enti innanzi indicati, anche quando l'importo risulti inferiore a lire 3,000,000.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma non possono essere approvati contratti che stabiliscano prezzi superiori a quelli riconosciuti equi dalla Commissione predetta, salvo determinazione motivata del Ministro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti che vengano stipulati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

ART. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo procederà altresì, ai fini dell'eventuale riduzione dei prezzi pattuiti, alla revisione dei contratti per forniture, opere e costruzioni di cui all'articolo 1, d'importo non inferiore a lire 3,000,000 stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge a partire dal 1° gennaio 1939-XVII, dalle Amministrazioni, servizi ed enti indicati nel precedente articolo 1.

Possono però essere soggetti a revisione anche i contratti d'importo inferiore quando la Commissione, a suo insindacabile parere, lo ritenga opportuno.

La Commissione, ove giudichi, sentita la ditta contraente, che il prezzo o i prezzi determinati in tali contratti siano superiori a quelli rispondenti a una giusta valutazione e debbano perciò essere ridotti, stabilisce il conseguente addebito, che viene dall'Amministrazione notificato alla ditta e diviene definitivo,

trascorsi 30 giorni dalla data della notificazione, salvo che la ditta medesima non produca ricorso.

La cognizione del ricorso è deferita ad un Collegio arbitrale composto di cinque membri, dei quali uno scelto fra i magistrati di grado terzo della Corte Suprema di Cassazione, due fra i magistrati di grado non inferiore al quarto del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti, e due nominati per ogni controversia, uno dal Ministro delle finanze e l'altro dalla parte ricorrente.

Il Collegio è presieduto dal magistrato dell'Ordine giudiziario.

Il Collegio decide senza essere tenuto ad osservare le forme ed i termini stabiliti per il procedimento davanti l'autorità giudiziaria.

Contro la decisione del Collegio è ammesso soltanto il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del Collegio.

ART. 3.

La riscossione delle somme dovute all'Era-rio in relazione al disposto del precedente articolo 2, è effettuata dall'Amministrazione con le norme stabilite per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili derivanti dalla guerra.

Dall'importo addebitato sono portate in deduzione le quote delle imposte dirette e dell'imposta sull'entrata, che, in seguito alla rettifica dei prezzi, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, risultino pagate in più.

ART. 4.

La Commissione di cui all'articolo 1 è nominata con decreto Reale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e sarà composta di un Ministro di Stato, presidente, di un Senatore del Regno, di un Consigliere nazionale, di due esperti scelti fra persone di particolare competenza, nonchè di quattro tecnici designati rispettivamente dal Ministero della guerra, dal Ministero della marina, dal Ministero dell'aeronautica e dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Alla Commissione potranno essere aggregati tecnici delle Amministrazioni non considerate al precedente comma, in relazione alla

particolare natura del contratto che deve formare oggetto di pronunzia o di revisione.

Col decreto Reale, di cui al primo comma del presente articolo, ad uno dei membri della Commissione sarà attribuita la qualifica di vice presidente, affinché possa sostituire il presidente, in caso di assenza o di impedimento.

ART. 5.

Restano ferme le disposizioni del Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856.

La procedura prevista dalla presente legge non sospende in alcun caso l'esecuzione del contratto.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano ai contratti relativi ai lavori di difesa alla frontiera alpina, per i quali valgono le norme della legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1726.

ART. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme integrative ed esecutive occorrenti per l'attuazione della presente legge, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Autorizzazione al Ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra. (2223)

ART. 1.

In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti, il Ministro dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire tre miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti razzati ai sensi del Regio decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie. (2227)

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CENSUARIE E DEL COLLEGIO DEI PERITI.

ART. 1.

Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle Commissioni censuarie comunali; dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione censuaria centrale.

Le Commissioni censuarie comunali hanno sede nel capoluogo di ciascun comune, le Commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia e la Commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

ART. 2.

Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di nove membri effettivi e di quattro supplenti nominati dall'intendente di finanza della provincia.

In taluni comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni, con competenza, rispettivamente, in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due Sezioni. Ciascuna Sezione è composta, oltre il presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

I componenti sono scelti:

a) quelli della prima Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune e designati dalla competente Unione provinciale; per un membro effettivo ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni residenti nel comune;

b) quelli della seconda Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune designati dall'Unione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di fabbricati residenti nel comune.

ART. 3.

Nei comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza e scelti: per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune e designati dalla competente Unione provinciale; per due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni e di fabbricati residenti nel comune.

Il presidente è nominato dall'intendente di finanza fra i membri effettivi.

ART. 4.

Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di nove membri effettivi e di quattro supplenti, nominati dal Ministro per le finanze.

Esse funzionano in due distinte Sezioni, con competenza rispettivamente in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due Sezioni.

Ciascuna Sezione è composta, oltre il Presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti, di cui metà sono scelti dallo stesso Ministro per le finanze fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, e l'altra metà è designata dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

I componenti designati dal Consiglio provinciale delle corporazioni sono scelti:

a) quelli della prima Sezione, fra un numero triplo di designati, rispettivamente per un membro effettivo ed uno supplente dall'Unione provinciale degli agricoltori e per un membro effettivo, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura;

b) quelli della seconda Sezione, fra un numero triplo di designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati.

ART. 5.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato dall'intendente di finanza.

Delle funzioni di segretario della Commissione censuaria comunale può essere incaricato anche un impiegato comunale ovvero un membro della stessa Commissione censuaria.

Il segretario della Commissione censuaria provinciale è nominato fra i funzionari dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, su designazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

ART. 6.

La Commissione censuaria centrale è composta di ventidue membri effettivi e di sette supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dal Ministro per le finanze ovvero dal vice presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni, con competenza rispettivamente in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

a) il Direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette, in qualità di membri effettivi;

b) un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al V;

c) un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al V;

d) due membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri e dei geometri, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

e) sei membri effettivi e tre supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

Fanno parte soltanto della prima Sezione:

f) un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al V;

g) due membri effettivi ed uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

h) un membro effettivo ed uno supplente scelti fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

i) un membro effettivo, per il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

l) un membro effettivo scelto tra i funzionari dipendenti dal Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore al V;

m) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati;

n) un membro effettivo, per il Sindacato Nazionale Fascista dei periti industriali, scelto fra tre periti edili iscritti al Sindacato e designati dalla Confederazione Fascista dei professionisti ed artisti.

ART. 7.

La Presidenza della Commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti catastali, i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del Collegio è un ingegnere della predetta Amministrazione di grado non inferiore al VI.

Il Collegio è coadiuvato da personale d'ordine dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

ART. 8.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali durano in funzione cinque anni.

Il primo quinquennio ha inizio per tutte le Commissioni il 29 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quinquennio in corso.

I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica.

ART. 9.

Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quinquennio cessi dalle sue funzioni il presidente delle Commissioni censuarie provinciali e comunali, il Ministro per le finanze e l'intendente di finanza procedono rispettivamente a nuova nomina.

Il Ministro o l'intendente di finanza possono disporre la sostituzione di membri delle Commissioni che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Qualora il numero complessivo dei membri effettivi e supplenti si sia ridotto di oltre un quarto, la Commissione deve essere completata con le norme ordinarie.

Chi surroga membri che hanno cessato di appartenere alle Commissioni prima dell'ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione di esse.

Le funzioni dei membri delle Commissioni comunali non cessano per variazioni di territorio nella circoscrizione del comune, a meno che le variazioni siano tali da far ritenere necessaria all'intendente di finanza la ricostituzione delle Commissioni.

ART. 10.

Non possono essere nominati membri delle Commissioni censuarie coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano compiuto gli anni 25, nè le persone indicate all'articolo 8 del testo unico di legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Inoltre non possono far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali gli intendenti di finanza, il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi Tecnici erariali e di quella delle Imposte dirette, salvo per quanto riguarda il segretario delle Commissioni censuarie provinciali, gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato in servizio permanente, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza, i presidenti, i segretari ed i direttori delle Unioni sindacali.

Il Ministro per le finanze e l'intendente di finanza debbono dichiarare la decadenza dei membri per i quali sia intervenuta una delle ragioni di incompatibilità, incapacità o indegnità previste dai precedenti comma. Essi hanno pure la facoltà di escludere dalla nomina a membri delle Commissioni, o di dichiarare decadute, le persone che notoriamente esercitano, per professione abituale, la funzione di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario, ai sensi del titolo V del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e gli affini di primo grado.

Nessuno può far parte di più Commissioni censuarie.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I membri delle Commissioni censuarie devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli ed affini di primo grado.

ART. 11.

La carica di componente le Commissioni censuarie è ufficio pubblico, che non può essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

Sono tuttavia esonerati dall'incarico, a loro richiesta, i Senatori, i Consiglieri Nazionali, i funzionari dello Stato in attività di servizio, le persone impossibilitate ad esercitarlo per infermità e coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età.

ART. 12.

La comunicazione ufficiale della avvenuta nomina a componente delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è fatta dall'intendente di finanza, mediante lettera in duplice esemplare di cui uno, firmato per ricevuta, deve essere restituito allo stesso intendente.

ART. 13.

S'intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita con le forme del precedente articolo, e coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

ART. 14.

Spetta all'intendente di finanza, sentito il presidente della Commissione, ed eseguite, nei casi indicati nell'articolo precedente, le opportune contestazioni agli interessati, di dichiarare la decadenza dei rifiutanti, e di provvedere o proporre per la loro sostituzione con le forme ordinarie.

Coloro che hanno rifiutato l'incarico, incorrono nella pena pecuniaria da lire 200 a lire 1000 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

ART. 15.

Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive provincie, quelle per il funzionamento delle Commissioni censuarie comunali sono a carico dei rispettivi comuni.

ART. 16.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali è dovuta per ciascun giorno di adunanza una indennità in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento.

Tale indennità si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo più riunioni.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:

a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado VI dell'ordinamento gerarchico.

Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

La indennità di cui al primo comma non è cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

ART. 17.

La Commissione censuaria centrale dura in funzione un triennio.

Il primo triennio ha inizio il 29 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

I membri della Commissione cessano di fare parte di essa al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad eccezione del vice-presidente, nonchè dei funzionari dello Stato, per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

I componenti la Commissione censuaria centrale, possono essere riconfermati nella carica.

ART. 18.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Inoltre, agli stessi componenti che non risiedono a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado IV. Le stesse indennità spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi previsti dal precedente comma, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

ART. 19.

La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente con la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e con quella delle imposte dirette, con gli Uffici dipendenti da dette direzioni generali, con le Commissioni censuarie provinciali e comunali, nonché con qualunque altra autorità od ufficio.

TITOLO II.

COMPITI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE E DEL COLLEGIO DEI PERITI.

ART. 20.

Le Commissioni censuarie comunali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dai regolamenti per la esecuzione delle anzidette operazioni.

In materia di nuovo catasto terreni compete ad esse:

a) di esaminare ed approvare il prospetto delle qualità e classi dei terreni del proprio comune;

b) di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito alla intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei rispettivi beni, nonché alle quote di ripartizione dell'estimo fra i compossessori, a titolo di promiscuità, di una stessa particella.

In materia di nuovo catasto edilizio urbano compete ad esse;

c) di esaminare ed approvare per il territorio del proprio comune, il quadro delle categorie e delle classi;

d) di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito al classamento ed alla consistenza delle singole unità immobiliari urbane, nonché all'attribuzione della rendita catastale.

Tanto in materia di nuovo catasto terreni quanto in materia di nuovo catasto edilizio urbano, le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare alla Commissione censuaria provinciale reclami ed osservazioni sui prospetti delle tariffe relative al proprio comune.

ART. 21.

Le Commissioni censuarie provinciali:

a) esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia;

b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte fra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le Commissioni censuarie comunali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane;

c) decidono in appello sui reclami prodotti dai possessori contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali.

Le Commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle Commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.

ART. 22.

La Commissione censuaria centrale decide:

a) sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane nonché delle tariffe relative;

b) sui reclami delle Commissioni censuarie provinciali per erroneità di criteri seguiti dall'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali in singoli comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;

c) sui reclami dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per erroneità di criteri seguiti dalle Commissioni censuarie provinciali nelle loro deci-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sioni relative a ricorsi dei singoli possessori in materia di classamento;

d) sui reclami dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle Commissioni censuarie provinciali e comunali ed anche di singoli possessori, per violazione di legge e per questioni di massima.

È in facoltà della Commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione tra diverse Commissioni censuarie provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa Commissione centrale.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

La Commissione censuaria centrale, inoltre, a richiesta del Ministro per le finanze o della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dà parere sopra ogni questione concernente la formazione e la conservazione dei catasti.

ART. 23.

La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano, è demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.

Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali è pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia di imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nei casi contemplati dalla legge contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XVI, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonché di esenzioni ed agevolazioni stabilite esclusiva-

mente in rapporto alla persona dei soggetti.

Resta fermo il disposto dell'articolo 5, 2° comma, del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939-XVII, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.

Resta pure ferma la competenza delle Commissioni Amministrative per le imposte dirette nel caso delle revisioni del reddito dei fabbricati promosse dagli Uffici Distrettuali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 23 e 24 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

È mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto.

ART. 24.

Sono compiti del Collegio dei periti:

a) raccogliere e coordinare, in ufficio e sopralluogo, tutti gli elementi tecnici ed economici necessari alla Commissione censuaria centrale per le decisioni devolutele e per l'adempimento di ogni altro compito attribuitele;

b) fornire ai relatori tutti i dati loro occorrenti, e coadiuvarli in quanto possa essere necessario;

c) redigere il massimario della Commissione;

d) esplicare le funzioni di segreteria della Commissione.

TITOLO III.

FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI.

ART. 25.

Le Commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando siano chiamate a decidere su ricorsi ad esse rinviati dalle singole Sezioni e quante volte il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle controversie o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

ART. 26.

In assenza del presidente assume tali funzioni il membro più anziano nella carica e in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 27.

Le Commissioni censuarie nonchè le loro Sezioni non possono deliberare se non sono presenti almeno i tre quinti dei componenti le medesime.

I membri supplenti devono intervenire alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

ART. 28.

I membri effettivi e supplenti delle Commissioni censuarie comunali e provinciali, che senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze, ed impediscono con la loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono, ogni volta, nella pena pecuniaria da lire 50 a lire 200, applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929-VII., n. 4.

ART. 29.

Spetta all'intendente di finanza di sorvegliare l'andamento dei lavori delle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

Quando le anzidette Commissioni non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, il Ministro per le finanze e l'intendente di finanza, rispettivamente, possono disporne lo scioglimento.

I commissari che escono d'ufficio in seguito allo scioglimento della Commissione non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto che ne ha disposto il decadimento.

ART. 30.

Quando un componente le Commissioni censuarie comunali o provinciali, senza giustificato motivo, rimane assente per più di cinque sedute consecutive, l'intendente, d'ufficio, o su proposta del Presidente, udite le ragioni dell'interessato, può dichiararne la decadenza se esso appartiene alla Commissione censuaria comunale, o proporre uguale provvedimento al Ministro per le finanze se appartiene alla Commissione censuaria provinciale.

ART. 31.

Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono intervenire personalmente, od a mezzo di loro rappresentante, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria.

Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria possono rimanere presenti alla votazione, ma non hanno però facoltà di interloquire.

ART. 32.

Per il funzionamento delle Commissioni censuarie e per il procedimento contenzioso avanti ad esse in materia d'imposte sono applicabili, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli, le disposizioni contenute nei titoli II e III del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 33.

Sono abrogati:

l'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 6;

gli articoli 15 e 21 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589 convertito nella legge 29 giugno 1939-XVII, n. 976;

l'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249.

ART. 34.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, continueranno a funzionare nella loro attuale costituzione sino al 28 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Alla sostituzione di membri nelle attuali Commissioni o alla ricostituzione di Commissioni che si rendessero necessarie prima di tale data si provvederà con le norme sancite dalla presente legge.

ART. 35.

La Commissione censuaria centrale continuerà a funzionare nella sua attuale costituzione sino al 28 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

ART. 36.

Sino a quando non entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano la risoluzione in via amministrativa delle controversie in materia di imposta sui fabbricati continua ad essere demandata alle Commissioni amministrative previste dal Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

Integrazione della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, nel senso di attribuire alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di riassumere temporaneamente, entro determinati limiti, personale pensionato. (2232)

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, è sostituito dal seguente:

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, escluse le ferrovie, hanno facoltà, fino a nuova disposizione, di assumere temporaneamente in servizio personale civile pensionato:

a) per sostituire il personale di ruolo richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale;

b) per ripianare le vacanze determinate nei dipendenti ruoli da effettiva disponibilità di posti.

L'uso di detta facoltà è subordinata alla esistenza nei singoli ruoli di un numero di vacanze non inferiore al cinque per cento dei posti di cui ciascun ruolo è costituito e le assunzioni di pensionati possono essere disposte in relazione alle vacanze eccedenti detta percentuale.

In casi speciali e in relazione alla situazione di determinati ruoli, può essere consentito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di derogare ai limiti stabiliti nel precedente comma.

ART. 2.

Per il ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti e per quello degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, la facoltà prevista dal precedente articolo può essere esercitata dal Ministero della guerra in relazione al numero di posti vacanti negli stessi ruoli non conferiti ai sottufficiali del Regio esercito, ai termini della legge 21 giugno 1943-XII, n. 1093.

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, è sostituito dal seguente:

Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente articolo 1 s'intendono, in ogni caso, effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento, appena abbiano ripreso servizio gli impiegati di ruolo in sostituzione dei quali i pensionati vennero assunti, ovvero appena i posti disponibili siano stati conferiti a mente delle disposizioni che regolano i reclutamenti in ciascun ruolo e i nominati abbiano assunto servizio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, che ripristina la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, o mediante accredito in conto corrente presso la Banca d'Italia, limitatamente alla persona medesima. (2236)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1942-XXI, n. 1317, che ripristina la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore, o mediante accredito in conto corrente presso la Banca d'Italia, limitatamente alla persona medesima.

